



Regolamento in materia di servizi sociali del Comune di Alzano Lombardo

All. A

Approvato con Atto del Commissario n. 57 del 26/04/2016

Integrato e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 54 del 27/09/2017 n. 71 del 18/12/2017 n. 32 del 29/04/2019 n. 62 del 18/11/2019 n. 6 del 08/04/2020 n. 48 del 28/07/2021 n. 77 del 20/12/2021 n. 7 del 25/03/2022 n. 52 del 29/09/2023 n. 6 del 25/03/2024	n. 56 del 30/09/2025 n. 18 del 18/05/2026
---	--

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	6
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità.....	6
Articolo 2 – Definizioni	6
Articolo 3 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità	6
Articolo 4 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.....	7
TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI	7
Articolo 5 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa	7
Articolo 6 – Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle quote di rimborso all'utenza (contributo)	8
Articolo 7 – Dichiarazione di estraneità al nucleo familiare	9
Articolo 8 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	9
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI	10
Articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali	10
Articolo 10 – Abrogazioni	10
Articolo 11 – Regolamentazione di servizi.....	10
Articolo 12 – Entrata in vigore	10
TITOLO IV SERVIZI EROGATI.....	11
CAPO I - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'	11
1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....	11
1.1 Definizione.....	11
1.2 Principi	11
1.3 Finalità ed obiettivi	11
1.4 Destinatari	12
1.5 Tipologia delle prestazioni erogate	12
1.6 Personale	13
1.7 Durata e organizzazione delle prestazioni erogate.....	14
1.8 Modalità di attivazione se ricorre gestione con personale dipendente o in appalto.....	14
1.9 Modalità di attivazione se ricorre accreditamento	15
1.10 Lista d'attesa	16
1.11 Sospensioni, rinunce e modifiche	16
1.12 Compartecipazione degli utenti al costo del servizio (se ricorre gestione con personale dipendente o in appalto).....	16
1.13 Determinazione del valore del voucher (se ricorre accreditamento)	17
1.14 Diritti e doveri dell'utente.....	17
1.15 Lamentele o suggerimenti.....	17
2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP	19
2.1 – Descrizione del servizio	19
2.2 – Finalità	19
2.3 – Destinatari	19
2.4 – Tipologia delle prestazioni.....	19
2.5 – Compartecipazione al costo del servizio.....	19

3. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	21
3.1 – Descrizione del servizio	21
3.2 – Finalità	21
3.3 – Destinatari	21
3.4 – Tipologia delle prestazioni.....	21
3.5 – Compartecipazione al costo del servizio.....	21
4. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	23
4.1 - Descrizione del servizio.....	23
4.2 - Finalità	24
4.3 - Destinatari.....	24
4.4 - Tipologia delle prestazioni	24
4.5 - Compartecipazione al costo del servizio	25
CAPO II - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA.....	26
1. SERVIZIO NIDO DI INFANZIA	26
1.1 – Finalità del regolamento.....	26
1.2 – Premessa.....	26
1.3 – Finalità dei servizi	26
1.4 – Destinatari del servizio.....	26
1.5 – Capacità recettiva	27
1.6 – Accordi tra i Comuni.....	27
1.7 – Modalità e tempi di iscrizione.....	27
1.8 – Criteri per la formulazione delle graduatorie	28
1.9 – Modalità di ritiro e dimissioni.....	29
1.10 – Funzionamento.....	29
1.11 – Determinazione rette (compartecipazione al costo del servizio)	30
1.12 – Organi di partecipazione	30
1.13 – Personale	31
1.14 – Formazione.....	32
1.15 – Servizio psicopedagogico	32
1.16 – Raccordo sovracomunale	32
1.17 – Vigilanza igienico sanitaria.....	33
2. SPAZIO GIOCO	34
2.1 – Descrizione del servizio	34
2.2 – Finalità	34
2.3 – Destinatari	34
2.4 – Tipologia delle prestazioni.....	34
2.5 – Compartecipazione al costo del servizio.....	34
CAPO III - INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALE A CARATTERE DIURNO E SEMIRESIDENZIALE.....	35
1. INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE IN CENTRO DIURNO DISABILI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO ED INSERIMENTO DIURNO IN COMUNITÀ.....	35
1.1 – Descrizione dell'intervento	35
1.2 – Finalità	35
1.3 – Destinatari	35
1.4 – Compartecipazione al costo del servizio.....	36
2. CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE PER INSERIMENTI TEMPORANEI IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE.....	37

2.1 – Descrizione dell'intervento	37
2.2 – Finalità	37
2.3 – Destinatari	37
2.4 – Definizione della quota di rimborso all'utenza.....	37
3. CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	38
3.1 – Descrizione dell'intervento	38
3.2 – Finalità	38
3.3 – Destinatari	38
3.4 – Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune.....	38
4. CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE IN COMUNITÀ SOCIO SANITARIA – RESIDENZA SANITARIA DISABILI- ALLOGGI PROTETTI.....	40
4.1 – Descrizione dell'intervento	40
4.2 – Finalità	40
4.3 – Destinatari	40
4.4 – Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune/Ambito per CSS	40
4.5 – Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune/Ambito per alloggi protetti.	42
4.6 – Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune/Ambito per RSD.....	43
5. CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE IN CENTRO DIURNO INTEGRATO.....	45
5.1 Descrizione dell'intervento	45
5.2 Finalità	45
5.3 Destinatari	45
5.4 - Tipologia delle prestazioni	45
5.5 – Definizione della quota di rimborso all'utenza.....	46
CAPO IV - INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI A CARATTERE RESIDENZIALE	47
1. MINIALLOGGI PROTETTI PER PERSONE ANZIANE	47
1.1 – Descrizione e finalità dell'intervento	47
1.2 – Destinatari	47
1.3. – Modalità di accesso	48
1.4 – Criteri per la formulazione della graduatoria	48
1.5 – Assegnazione	48
1.6 – Funzionamento	49
1.7 – Deposito cauzionale	50
1.8 – Risoluzione e recesso contrattuale	50
1.9 – Compartecipazione al costo del servizio.....	51
2. ALLOGGIO DI EMERGENZA PER DONNE CON MINORI.....	52
2.1 – Descrizione dell'intervento	52
2.2 – Finalità	52
2.3 – Destinatari	52
2.4. – Modalità di accesso	53
2.5 – Priorità d'accesso	53
2.6 – Assegnazione e rilascio	54
2.7 – Funzionamento	54
2.8 – Monitoraggio e verifica.....	55
2.9 – Risoluzione del contratto	56
2.10 – Compartecipazione al costo del servizio.....	56

3. POSTI LETTO IN ALLOGGIO DI EMERGENZA.....	58
3.1 – Oggetto.....	58
3.2 – Definizione di emergenza abitativa.....	58
3.3 – Descrizione dell'intervento	58
3.4 – Finalità	59
3.5 – Destinatari	59
3.6. – Modalità di accesso.....	59
3.7 – Assegnazione e rilascio	60
3.8 – Funzionamento.....	61
3.9– Monitoraggio e verifica.....	62
3.10– Annullamento e decadenza dall'assegnazione	62
3.11– Compartecipazione al costo del servizio.....	63
3.12 – Norme di rinvio	63
CAPO V - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO.....	64
1. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO.....	64
1.1 Premessa.....	64
1.2 Finalità	64
1.3 Descrizione dell'intervento.....	64
1.4 Tipologia degli interventi.....	64
1.4.a- Bisogno economico.....	64
1.4.b- Bisogno socio-economico.....	65
1.5 Interventi di emergenza.....	65

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Sono riconosciute e promosse le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 3 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:
 - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 4 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. Con comunicazione finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 5 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

5. La compartecipazione dell'Ambito, tramite la società controllata Servizi Sociosanitari Val Seriana, e dei comuni, con fondi a carico delle finanze comunali, è subordinata all'utilizzo da parte dell'utenza delle risorse derivanti da misure regionali, statali e/o di altri Enti specificamente destinate ad interventi educativi ed assistenziali conformi al progetto individuale in essere, ove queste non possano concordemente essere utilizzate per incrementare efficacemente il progetto a favore degli assistiti con azioni ulteriori. Il disposto del presente comma, che dovrà essere richiamato nell'aggiornamento dei progetti individuali ogni qual volta utilizzato, salvaguarda equità ed efficacia dell'utilizzo delle finanze comunali nei confronti della complessità dell'utenza fragile.

Articolo 6 – Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle quote di rimborso all'utenza (contributo)

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza e delle quote di rimborso all'utenza, si utilizza la metodologia della progressione geometrica, salvo diversa indicazione nelle schede dei singoli servizi, di norma secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Per la compartecipazione: } C = QMIN + ((QMAX - QMIN) * ((IU - II) / (IF - II))^2)$$

o

$$\text{Per il contributo: } C = (QMAX - QMIN) * (1 - ((IU / IF))^2)$$

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- *Quota (C)*: valore della quota di compartecipazione dell'utenza o di contributo all'utenza secondo quanto indicato in ogni singola scheda;
- *ISEE utenza (IU)*: è il valore dell'ISEE presentato dall'utente;
- *ISEE iniziale (II)*: è il valore al di sotto del quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota minima di compartecipazione alla spesa o è garantito il maggior contributo;
- *ISEE finale (IF)*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa o è garantito il minor contributo;
- *Quota massima (QMAX)*: è il valore massimo di compartecipazione o rimborso del costo del servizio.
- *Quota minima (QMIN)*: è il valore minimo di compartecipazione o rimborso del costo del servizio.

La formula di calcolo è applicata solamente per coloro che hanno un ISEE compreso tra ISEE iniziale (II) e ISEE finale (IF). Chi ha un ISEE inferiore all'ISEE iniziale compartecipa con la quota minima o ottiene il massimo rimborso. Chi ha un ISEE superiore all'ISEE finale compartecipa con la quota massima o ottiene il minor rimborso.

3. Annualmente, nel rispetto della normativa, la Giunta, preso atto degli orientamenti dell'Assemblea dei Sindaci, provvede ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;

- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale e la quota massima e minima di compartecipazione alla spesa, ed eventuali maggiorazioni o riduzioni della quota.

4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

7. Per i servizi in corso di erogazione, ai fini del mantenimento delle agevolazioni la nuova attestazione ISEE dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza dell'attestazione ISEE precedentemente presentata; la nuova attestazione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza della precedente. La mancata presentazione alla scadenza, o comunque entro i termini sopra dettati, di una nuova DSU comporta la decadenza dall'agevolazione e/o dal beneficio economico. In mancanza di esibizione di una nuova attestazione verrà applicata la tariffa massima o verrà concesso il voucher minimo. Per i servizi in corso di erogazione, è consentita la presentazione in ogni momento dell'attestazione ISEE con conseguente godimento dei benefici connessi a decorrere dal mese di presentazione. In ogni caso è consentita la presentazione in ogni momento dell'attestazione ISEE più favorevole con conseguente godimento dei benefici connessi a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione. Per i soli servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, l'attestazione ISEE dovrà essere esibita all'atto di presentazione dell'istanza di accesso al servizio ed avrà validità per tutto il periodo (a.s./a.e.) per il quale è stata chiesta l'attivazione dello stesso.

8. Per i servizi in corso di erogazione, ai fini del mantenimento delle agevolazioni è fatto salvo per i soli cittadini che hanno una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 e valida sino al 31 dicembre 2019, presentare entro il **15 aprile 2020** una nuova attestazione ISEE e la stessa produrrà effetto dal 01 gennaio 2020.

Articolo 7 – Dichiarazione di estraneità al nucleo familiare

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, con provvedimento dirigenziale provvede:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 8 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistano ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, anche mediante strumenti informatici, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Articolo 10 – Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 11 – Regolamentazione di servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.
2. Ai sensi dello Statuto di Servizi Sociosanitari Val Seriana, a seguito dell'adozione da parte dell'Assemblea dei Sindaci il presente regolamento si applica ai servizi delegati dai comuni alla società per la gestione sovracomunale senza necessità di approvazione da parte di ulteriori organi.

TITOLO IV SERVIZI EROGATI

CAPO I - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il presente regolamento ha lo scopo di definire la natura e le modalità organizzative del SAD e di disciplinarne l'utilizzo.

Il regolamento può essere consegnato ai cittadini che lo richiedono e deve essere consegnato in copia ad ogni assistito del SAD per una corretta informazione sulla sua organizzazione e sulle relative regole.

Il presente regolamento definisce l'approccio complessivo ed omogeneo alle politiche sociali dei Comuni e dell'Ambito Valle Seriana, e disciplina le modalità di gestione e di erogazione dei servizi in forme diverse ed è quindi applicabile alle gestioni comunali ed in forma sovracomunale a seconda delle tipologie adottate da ciascun ente.

1.1 Definizione

Il SAD confluisce nell'ambito delle cure domiciliari, è un elemento della rete dei servizi integrati delle aree sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari ed è una delle risorse del Servizio Sociale.

Il Servizio offre interventi e prestazioni di natura socio-assistenziali, nel contesto socio-familiare di appartenenza dell'assistito, individuati e definiti nel Progetto Individualizzato a cura dell'Assistente Sociale.

Il SAD non prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- Interventi sanitari
- Interventi medico infermieristici (ad eccezione della prevenzione delle piaghe da decubito e del controllo dell'assunzione di farmaci)
- Riabilitazioni specialistiche.

1.2 Principi

Il S.A.D., potenzialmente rivolto a tutti i cittadini in stato di bisogno, come servizio alla persona si ispira ai principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità, garantendo:

- a) il rispetto della dignità e della libertà della persona assistita;
- b) il diritto della persona assistita di autodeterminarsi, a prescindere dalla sua condizione personale e sociale;
- c) l'equità intesa come divieto di ogni discriminazione;
- d) la realizzazione di un programma assistenziale personalizzato condiviso con il destinatario e la sua famiglia

1.3 Finalità ed obiettivi

Il SAD ha la finalità di consentire alle persone in difficoltà la permanenza a domicilio, ossia nella propria nicchia ecologica intesa come il contesto sociale e familiare "dotato di senso" dove la persona viene valorizzata nella sua globalità, nel rispetto delle scelte ed aspirazioni individuali.

Il SAD concorre, inoltre, al soddisfacimento di bisogni legati alla sicurezza sociale, pertinenti alle competenze del Comune, espressi sia dal singolo cittadino che dalla comunità, attraverso la

presa in carico e il monitoraggio di situazioni segnalate al Servizio Sociale.

Intende altresì valorizzare e sostenere le famiglie che quotidianamente sono impegnate nella cura di persone non-autosufficienti offrendo un supporto integrato che tiene conto della persona assistita e delle necessità di ascolto e di partecipazione del sistema familiare curante.

Nello specifico, pertanto, gli obiettivi del Servizio sono relativi a:

- evitare ricoveri impropri in strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- impedire la cronicizzazione delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale;
- coniugare l'ambiente di vita degli assistiti con le risorse del territorio mantenendo o ricostruendo la rete di relazioni sociali e familiari;
- migliorare la qualità di vita dell'assistito nel suo complesso e di chi lo cura;
- tutelare e promuovere le risorse familiari dell'assistito attraverso interventi di sostegno e supporto nella sua gestione socio – assistenziale;
- supportare professionalmente i caregivers e gli assistenti familiari ("badanti").

1.4 Destinatari

Il destinatario del Servizio è la persona residente in situazione di bisogno e difficoltà sociale, assistenziale ed economica, così come definita e valutata dall'Assistente Sociale.

Il Servizio può essere erogato anche a persone in situazione di bisogno e difficoltà, che dimorano temporaneamente nel territorio comunale. La richiesta di accesso al Servizio verrà presa in esame solo dopo aver soddisfatto le domande, ritenute idonee, di persone residenti; l'intervento sarà erogato presso il domicilio della persona, per un periodo massimo 12 mesi.

L'individuazione degli utenti del S.A.D. spetta al Servizio Sociale che attraverso l'Assistente Sociale effettua una valutazione del bisogno e della situazione complessiva.

1.5 Tipologia delle prestazioni erogate

Gli interventi e le prestazioni socio-assistenziali erogabili dal SAD integrano le attività della persona assistita e/o dei suoi familiari, non sostituendosi né all'una né agli altri.

Sono di seguito elencate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività assolate dal personale del SAD presso il contesto domiciliare della persona assistita, suddivise per aree di intervento:

- aiuto, cura e sostegno alla persona:
 1. alzata mattutina e messa a letto;
 2. cura dell'igiene personale (bagno, toilette, ...);
 3. aiuto nella vestizione;
 4. aiuto nell'assunzione dei pasti;
 5. aiuto/sostegno per la corretta deambulazione e per il movimento di arti invalidi;
 6. aiuto nell'utilizzo di ausili sanitari;
 7. accorgimenti per una corretta posizione degli arti invalidi in condizione di riposo;
 8. mobilitazione della persona allettata ed utilizzo di ausili e protesi;
- aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane per il governo della casa:
 1. riordino del letto e della stanza;

2. pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio di utilizzo dell'utente con particolare cura dell'aerazione e illuminazione degli ambienti;
 3. cambio, lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario;
 4. preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie;
 5. attivazione di risorse per eventuali interventi di ordinaria manutenzione dell'abitazione;
- prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione:
 1. controllo ed assistenza nell'assunzione di farmaci prescritti dal Medico;
 2. prevenzione e cure primarie delle piaghe da decubito;
 3. rilevazione della temperatura corporea;
 4. collegamento tra la persona assistita ed i servizi sanitari (contatti con i MMG per segnalazioni variazioni e/o anomalie delle condizioni di salute);
 - interventi finalizzati ad una re/integrazione dell'assistito nel proprio contesto sociale o del mantenimento di tale condizione:
 1. accompagnamento dell'assistito nel disbrigo di attività quali: ritiro pensione, spese e disbrigo incombenze varie;
 2. accompagnamento per visite mediche presso strutture specialistiche o residenziali, su indicazione dell'Assistente Sociale;
 3. potenziamento e mantenimento delle risorse relazionali e di socializzazione sia individuali che comunitarie;
 4. supporto per l'inserimento in attività di socializzazione o aggregazione proposte nel territorio;
 5. ricerca della collaborazione di forme solidaristiche (vicini, volontari,...);
 - collaborazione alla realizzazione dei progetti personalizzati ed alla programmazione del servizio:
 1. attuazione del piano di lavoro di ogni assistito e verifica costante dell'attività;
 2. segnalazione al Servizio Sociale delle necessità di modifica o integrazione dell'intervento nonché della sua integrazione con altri servizi formali od informali;
 3. partecipazione alla programmazione del servizio attraverso la conoscenza e la rilevazione dei bisogni degli assistiti e dei bisogni del servizio;
 4. partecipazione ad incontri formativi;
 - prestazioni diverse e differenziate per il raggiungimento di obiettivi definiti nel Progetto Individualizzato, di aiuto e supporto alla famiglia dell'assistito:
 1. attuazione di interventi finalizzati a garantire aiuto e supporto ai familiari curanti sia per la gestione dell'assistito che per sollevarli dall'impegno di cura;
 2. attività di tutoring agli assistenti familiari "badanti" attraverso: informazione e formazione diretta, affiancamento in alcune attività specifiche (es. cura dell'igiene, preparazione e somministrazione pasti, individuazione ed interpretazione dei bisogni,...); sostegno tecnico e monitoraggio dell'intervento.

1.6 Personale

Le figure professionali operanti nel SAD, anche tramite convenzione con organismi del privato sociale, sono in possesso delle relative qualifiche e quindi preparate a svolgerlo.

Nel S.A.D. operano le seguenti figure professionali:

L'Assistente Sociale del Comune, il Coordinatore delle ASA/OSS dipendenti dall'ente che gestisce in convenzione il Servizio di Assistenza Domiciliare, il personale operativo con specifica qualifica (ASA o OSS).

La responsabilità del Progetto Individualizzato fa capo all'Assistente Sociale del Comune che ha il compito di elaborare, con la collaborazione del Coordinatore delle ASA, laddove presente, il programma assistenziale individualizzato (PAI/SAD). Qualora ricorra l'erogazione del servizio per mezzo di soggetto accreditato, la predisposizione del programma assistenziale individualizzato (PAI/SAD) è in capo a quest'ultimo.

Il programma assistenziale individualizzato viene concordato con l'interessato e i familiari che abitualmente se ne prendono cura.

Ogni variazione del programma individualizzato dovrà essere approvato dal Servizio Sociale del Comune.

Concorre al raggiungimento degli obiettivi del Servizio anche altro personale competente, specialistico e non, individuato per rispondere a varie e diverse esigenze identificate e valutate dai Servizi Sociali.

La richiesta e le modalità di impiego di tale personale, dovranno essere inserite nella necessaria procedura operativa.

1.7 Durata e organizzazione delle prestazioni erogate

La durata delle prestazioni viene definita nel Progetto Individualizzato, valutati i bisogni specifici della persona. Per questo motivo gli interventi di S.A.D. sono soggetti a revisioni periodiche mirate a verificare la permanenza delle condizioni riscontrate in fase di attivazione del Servizio.

Qualora il Servizio Sociale rilevi il superamento della condizione di disagio che ha richiesto l'attivazione del Servizio, provvederà alla sospensione, anche al fine di evitare ogni forma di dipendenza contraria al processo di autonomia e di responsabilizzazione che costituisce la filosofia di base di ogni singolo intervento.

La durata è comunque prorogabile previa verifica da parte dell'Assistente Sociale del mantenimento delle condizioni necessarie e della permanenza del bisogno reale.

Il Servizio è erogato in tutti i giorni dell'anno compresi i festivi e si struttura sull'arco della giornata a partire dalle 7.00 del mattino fino alle 22.00 della sera; a secondo della valutazione dell'Assistente Sociale e quindi di quanto definito nel Progetto Individualizzato può essere articolato in forme diverse che prevedono accessi settimanali distribuiti su più giorni oppure su tutti i giorni e con uno o più interventi quotidiani.

Il monte ore minimo settimanale è fissato in n° 1 ora per garantire l'efficacia dell'intervento; è possibile derogare al monte ore stabilito, a seguito della valutazione del Servizio Sociale.

1.8 Modalità di attivazione se ricorre gestione con personale dipendente o in appalto

L'attivazione del SAD di norma avviene su richiesta diretta dell'interessato o di colui che agisce per suo conto oppure su proposta dell'Assistente Sociale.

Il richiedente inoltra domanda di ammissione al servizio presso l'ufficio del Servizio Sociale del Comune, utilizzando la modulistica predisposta.

Lo stesso è tenuto altresì ad allegare alla domanda:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Attestazione ISEE) in base ai criteri di

cui al Dpcm 159/2013, al fine di consentire la misurazione della situazione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare dell'utente e regolamentarne la compartecipazione economica sulla base delle tariffe agevolate previste dal presente regolamento.

- eventuali certificati inerenti la condizione sanitaria (es. verbale di invalidità) e comprovante il bisogno sociale dell'interessato.

In caso di situazioni complesse e gravemente compromesse dal punto di vista sociale e sanitario, l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare il servizio anche in deroga ad alcune condizioni di accesso.

L'istruttoria della domanda è a carico dell'Assistente Sociale, al quale spettano sia l'esame della documentazione prodotta che la valutazione della situazione socio - personale - familiare e quindi della condizione di bisogno socio-assistenziale e sanitario anche tramite il raccordo con il Medico di Medicina Generale (MMG).

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Assistente Sociale formula il previsto Progetto Individualizzato e successivamente un idoneo programma di assistenza individualizzato per il SAD il quale viene portato a conoscenza dell'interessato per la *condivisione e sottoscrizione*, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Il servizio viene di norma organizzato ed attivato entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

1.9 Modalità di attivazione se ricorre accreditamento

L'attivazione del SAD di norma avviene su richiesta diretta dell'interessato o di colui che agisce per suo conto oppure su proposta dell'Assistente Sociale.

Il richiedente inoltra domanda di ammissione al servizio presso l'ufficio del Servizio Sociale del Comune, utilizzando la modulistica predisposta.

Lo stesso è tenuto altresì ad allegare alla domanda:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Attestazione ISEE) in base ai criteri di cui al Dpcm 159/2013 e s.m.i., al fine di consentire la misurazione della situazione reddituale/patrimoniale del nucleo familiare dell'utente e definire l'entità del voucher sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dai parametri di riferimento per il calcolo del valore del voucher definiti annualmente con delibera di Giunta Comunale o del Cda di Servizi Socio Sanitari Valseriana srl (nel caso di gestione sovracomunale) preso atto degli orientamenti dell'Assemblea dei Sindaci. Il servizio potrà essere erogato anche in mancanza di presentazione dell'attestazione ISEE, erogando pertanto il voucher minimo previsto dai parametri sopra citati.

- eventuali certificati inerenti la condizione sanitaria (es. verbale di invalidità) e comprovante il bisogno sociale dell'interessato.

In caso di situazioni complesse e gravemente compromesse dal punto di vista sociale e sanitario, l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare il servizio anche in deroga ad alcune condizioni di accesso.

L'istruttoria della domanda è a carico dell'Assistente Sociale, al quale spettano sia l'esame della documentazione prodotta che la valutazione della situazione socio - personale - familiare e quindi della condizione di bisogno socio-assistenziale e sanitario anche tramite il raccordo con il Medico di Medicina Generale (MMG).

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Assistente Sociale formula il previsto P.I.(Programma Individualizzato), per la realizzazione del quale il richiedente potrà avvalersi di uno degli enti tra quelli presenti nell'elenco degli accreditati. L'accreditato scelto definirà e

condividerà insieme al richiedente il programma di assistenza individualizzato per il SAD (PAI/SAD), nei limiti e secondo le indicazioni presenti nel **P.I.**.

Il servizio viene di norma organizzato ed attivato entro 15 giorni dalla presentazione

1.10 Lista d'attesa

Qualora il Servizio Sociale non sia in grado di far fronte alle domande pervenute ed ammissibili, viene redatta una lista d'attesa formulata tenendo conto di alcuni indicatori di priorità, di seguito elencati:

- persone che vivono sole e senza rete familiare e/o solidale di supporto;
- persone con necessità elevate di carico assistenziale (assistenza/sorveglianza continua);
- persone anziane od invalide che non ricevono aiuto da familiari, vicini e/o volontari;
- persone con disagi principalmente imputabili alla solitudine;
- soggetti appartenenti a nuclei familiari multiproblematici.

In caso di più domande con le medesime caratteristiche, la priorità di ammissione è determinata dalla data di presentazione della domanda.

1.11 Sospensioni, rinunce e modifiche

Il SAD è sospeso in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o residenziali.

L'erogazione del Servizio viene interrotta nel caso in cui vengano meno le condizioni che hanno inizialmente determinato l'ammissione al servizio e nel caso in cui non venga rispettato l'accordo stipulato nel Progetto Individualizzato.

Il Servizio può essere altresì interrotto o sospeso in caso di rinuncia espressa da parte dell'assistito o dei suoi familiari, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione.

Il P.A.I./SAD può essere modificato se le condizioni sociali e/o socio-assistenziali dell'assistito sono cambiate; in tal caso il programma dell'intervento (durata, ore, n. accessi,...) potrà subire modifiche, condivise con l'interessato e comunicate agli operatori SAD per rapportarle al loro piano di lavoro.

1.12 Compartecipazione degli utenti al costo del servizio (se ricorre gestione con personale dipendente o in appalto)

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, secondo la seguente formula:

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))^2)$$

I parametri di riferimento per il calcolo della quota di compartecipazione sono definiti annualmente con delibera di Giunta Comunale.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore fruite nel periodo di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

1.13 Determinazione del valore del voucher (se ricorre accreditamento)

È prevista l'erogazione di un buono acquisto (voucher) a sostegno del pagamento del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, secondo la seguente formula:

$$C=QMIN +((QMAX-QMIN)*(1-((IU/IF))^2))$$

I parametri di riferimento per il calcolo del voucher sono definiti annualmente con delibera di Giunta Comunale.

L'entità del voucher viene determinata moltiplicando il numero di ore fruite nel periodo di riferimento per il valore del voucher individuato dalla predetta formula.

1.14 Diritti e doveri dell'utente

La persona che fruisce del SAD ha diritto:

- ad un intervento di valutazione della situazione personale da parte dell'Assistente Sociale che tenga conto delle esigenze espresse anche dai suoi familiari;
- ad una corretta informazione sui servizi e sulle risorse esistenti nel territorio e sulle modalità per accedervi;
- alla definizione di un progetto assistenziale individualizzato condiviso ed alla sua realizzazione;
- ad usufruire di servizi adeguati al suo bisogno e di qualità;
- alla riservatezza e/o al segreto professionale;
- alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni e dati sensibili.

L'utente e/o i suoi familiari hanno altresì il dovere di:

- presentare la documentazione richiesta dall'istruttoria della domanda e dall'Assistente Sociale;
- sottoscrivere il programma assistenziale individualizzato;
- garantire un ambiente domestico sufficientemente adeguato al fine di rendere più efficace l'intervento domiciliare e per una corretta tutela della salute dell'operatore e dell'interessato;
- collaborare all'attuazione di quanto definito nel PAI;
- informare, nel tempo, l'Assistente Sociale di eventuali cambiamenti rispetto alle condizioni sanitarie e/o sociali, anche producendo la necessaria documentazione.

1.15 Lamentele o suggerimenti

L'assistito o un suo familiare può riferire all'Assistente Sociale scorrettezze o il mancato rispetto delle norme previste nel regolamento o dei diritti di ciascuna persona assistita, da parte del personale operativo.

L'Assistente Sociale, previo accertamento in merito alla fondatezza, attiva le procedure od i provvedimenti ritenuti necessari.

L'assistito od un suo familiare può inoltre proporre suggerimenti mirati in merito all'individualizzazione dell'intervento.

Formula di calcolo

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*(1-((IU/IF))^2))$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	VALORE VOUCHER	ISEE
Voucher orario (costo orario del servizio € 21,50)	QMAX: € 17,00	Minimo € 0,00
	QMIN: € 9,00	Massimo € 20.000,00
Isee di riferimento: isee sociosanitario/ordinario		
€ 9,00+(8,00*(1-(ISEE Utente/20.000)²))		

Il valore del voucher viene determinato moltiplicando le ore erogate per il valore orario stabilito individuato dalla predetta formula.

2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP

2.1 – Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella effettuazione a domicilio di prestazioni assistenziali a sostegno della domiciliarità per persone con disabilità.

Il servizio è erogato da enti accreditati presso Servizi Sociosanitari Val Seriana, per l'ambito territoriale Valle Seriana.

2.2 – Finalità

Garantire la cura della persona laddove necessario.

Offrire sollievo alle famiglie.

2.3 – Destinatari

Persone con disabilità di età inferiore a 65 anni.

2.4 – Tipologia delle prestazioni

Qualsiasi prestazione verrà erogata a seguito di redazione di progetto individuale ai sensi dell'art.14 della L. 328/2000.

Possono essere erogare le seguenti prestazioni: cura della persona, attività socializzanti e di relazione.

Se previsto dal progetto individuale, le prestazioni possono essere realizzate anche fuori dall'ambiente domestico.

Si prevede un numero massimo di 12 ore settimanali a carico del fondo sociale di Ambito.

2.5 – Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))^2)$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	COSTO UTENTE	ISEE
Costo per ora di servizio	QMIN: € 4,50	Minimo € 0,00
	QMAX: € 12,50	Massimo € 20.000,00
ISEE di riferimento: ISEE sociosanitario		
€ 4,50+(€8,00*(ISEE Utente/20.000,00)²)		

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero ore fruite nel periodo di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

3. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

3.1 – Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.

3.2 – Finalità

Il servizio è finalizzato a consentire:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b) la frequenza di servizi semiresidenziali.

3.3 – Destinatari

Sono destinatari del servizio:

- persone disabili;
- pazienti oncologici e/o emodializzati;
- persone anziane;
- situazioni segnalate dal servizio sociale.

Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

3.4 – Tipologia delle prestazioni

Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune/Associazioni di volontariato o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.

Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.

Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

3.5 – Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))^2)$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	COSTO UTENTE	ISEE
Costo per Km	QMIN: € 0,20	Minimo € 0,00

	QMAX: € 0,40	Massimo € 7.500,00
ISEE di riferimento: ISEE sociosanitario/ordinario		
$\text{€ } 0,20 + (\text{€ } 0,20 * (\text{ISEE Utente} / 7.500,00)^2)$		

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di chilometri percorsi nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

La lunghezza dei percorsi abituali è preventivamente definita, tenendo conto dei chilometri segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite utilizzo dei servizi di mappe disponibili. La distanza utilizzata è calcolata forfettariamente dalla sede di partenza del trasportatore a quella di destinazione e arrotondata all'unità.

4. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

4.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella preparazione e consegna di un pasto pronto giornaliero, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti, presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno definito dall'Ufficio Servizi Sociali comunale, conformemente alle linee guida pubblicate da ATS Bergamo.
2. Il servizio deve essere organizzato come segue:
 - *Composizione del pasto*: primo piatto, secondo piatto, pane, contorno, frutta o yogurt, oltre ad acqua o vino, a scelta dell'utente;
 - *Menù*: l'Ufficio Servizi Sociali del Comune ovvero la ditta di refezione affidataria del servizio consegna ad ogni utente la carta del menù contenente l'elenco delle portate precisando l'alternanza periodica;
 - *Modalità di attivazione servizio*: l'Ufficio Servizi Sociali del Comune attiva il servizio di norma su istanza di parte dell'utente o in casi particolari d'ufficio, previa valutazione e su proposta dell'assistente sociale comunale, su istanza del Responsabile di posizione organizzativa, anche il giorno stesso della richiesta, purché avanzata entro le ore 09:00;
 - *Modalità di disattivazione o sospensione temporanea*: seguono le medesime modalità dell'attivazione del servizio (su istanza di parte dell'utente almeno 3 giorni lavorativi precedenti l'interruzione o in casi particolari d'ufficio). La sospensione deve essere motivata, definita temporalmente e non deve superare i 30 giorni consecutivi; oltre i 30 giorni e fino a un massimo di 90 giorni verrà addebitato € 1,00 per ogni pasto non usufruito; oltre i 90 giorni il servizio verrà disattivato d'ufficio;
 - *Ordinativi*: L'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad effettuare per ciascun utente le prenotazioni del pasto, informando il centro di cottura incaricato anche in modo semplificato via posta elettronica, a seconda delle necessità e comunque periodicamente con cadenza da concordare;
 - *Giorni ed orari di esecuzione*: il servizio verrà assicurato durante tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì senza possibilità di scelta di singole giornate. È facoltà del Comune prevedere la consegna del pasto del sabato e del doppio pasto per coprire le festività; la fornitura dei pasti deve essere garantita una volta al giorno. È facoltà del Comune garantire il doppio pasto giornaliero. La consegna dei pasti deve avvenire preferibilmente entro le ore 12:00.
 - *Diete speciali*: verrà garantito lo stesso menù giornaliero a tutti gli utenti, salvo l'esigenza di garantire diete preordinate individuali, adeguate alle esigenze e alle condizioni di salute, autorizzate solo dietro esibizione di prescrizione medica;
 - *Temperatura e HACCP*: il pasto verrà consegnato a domicilio a legume freddo oppure caldo a seconda delle esigenze organizzative dell'Ente; la consegna del pasto a legume freddo dal confezionamento alla consegna dovrà mantenere una temperatura non superiore a 4°; la procedura relativa a questa fase dovrà risultare espressamente nel manuale di autocontrollo HACCP della ditta di refezione affidataria in modo che siano tenute sotto controllo le temperature dei cibi dalla preparazione alla consegna;
 - *Microonde*: in caso di consegna del pasto a legume freddo l'Ufficio Servizi Sociali del Comune ovvero la ditta di refezione affidataria del servizio dovrà fornire su richiesta agli utenti un forno a microonde in comodato d'uso gratuito.
3. Il servizio viene garantito ai richiedenti in coerenza con quanto definito ai successivi articoli, nei limiti di quantità stabiliti nelle procedure di affidamento.

4.2 - Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio persegue il fine di:
 - consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la possibilità di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali;
 - favorire le dimissioni da ospedali o istituti residenziali;
 - evitare ricoveri in istituti o l'ospedalizzazione qualora non siano strettamente indispensabili;
 - promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
 - favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in grado di concorrere all'autonomia della persona;
 - garantire il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurare una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

4.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone anziane e/o disabili e/o fragili residenti nel Comune di Alzano Lombardo, con ridotta autonomia funzionale incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
2. Accedono al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, secondo le seguenti priorità:

Persona priva di reti parentale	Punti 5
Persona con rete parentale di primo grado con residenza fuori provincia	Punti 3
Persona con rete parentale di primo grado con residenza fuori comune	Punti 1
Percentuale di invalidità pari al 100%	Punti 3
Segnalazione scritta da parte di altri servizi socioassistenziali/sanitari	Punti 3
Età del richiedente uguale o superiore ad anni 85	Punti 1

3. L'eventuale lista d'attesa sarà aggiornata e modificata ogni volta che verrà presentata una nuova domanda. A parità di punteggio verrà presa in considerazione la data di protocollazione della domanda.
4. In caso il richiedente sia in dimissione da un ricovero ospedaliero il servizio potrà essere attivato in via temporanea (fino ad un massimo di 30 giorni), in deroga all'eventuale graduatoria definita ai sensi dei precedenti commi.

4.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.
2. Il menù, che prevede anche più possibilità di scelta, è uguale per tutti gli utenti. Viene

garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari attenzioni dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

4.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 Titolo II del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C = QMIN\% + ((QMAX\% - QMIN\%) * ((IU - II) / (IF - II))^2)$$

Parametri di riferimento:

Unità di misura: Costo a pasto

Isee di riferimento: Isee sociosanitario/ordinario

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.
3. In relazione al sistema organizzativo e contabile adottato, la compartecipazione potrà essere sotto forma di riduzione del costo del pasto, oppure di parziale rimborso delle spese sostenute.
4. In via generale l'utenza deve provvedere al pagamento del servizio entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento di formale richiesta da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

CAPO II - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA

1. SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

1.1 – Finalità del regolamento

Questo Regolamento è finalizzato alla realizzazione del processo di coordinamento e d'integrazione dei servizi educativi pubblici, privati sociali e privati per l'infanzia e le famiglie previsto nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana 2002-2004, in linea con il progetto "Servizi per l'infanzia e le famiglie in Val Seriana" approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 11.06.2003.

1.2 – Premessa

Il Comune assume quale modello operativo di riferimento per il nido d'infanzia la progettazione e la gestione a rete, finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati della media e bassa Valle Seriana. Il Comune, nel rispetto delle finalità del presente Regolamento, è il responsabile dei servizi educativi erogati riconoscendo ai cittadini il diritto di assistenza di cui sono titolari, al fine di migliorare la qualità, favorire livelli di eccellenza nell'erogazione e ottenere economie di scala. Il Comune per garantire il diritto dei genitori all'educazione dei figli, come sancito dall'art. 30 comma 1 della Costituzione, assicura la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevede la partecipazione dei genitori attraverso modalità articolate e flessibili di incontro, confronto, aggregazione e collaborazione che permettano la condivisione delle scelte pedagogiche e la verifica della loro attuazione. Il Comune adotta la Carta dei Servizi, definita a livello di ambito, integrandola sulla base delle specificità del proprio servizio e le Linee organizzative del servizio. I servizi per la prima infanzia rappresentano un "patrimonio sociale e culturale" per le comunità locali e, attraverso le relazioni con le famiglie e con il territorio, realizzano anche attività di promozione culturale e di consulenza educativa.

1.3 – Finalità dei servizi

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- offrire ai bambini un luogo di accoglienza, accudimento, educazione;
- favorire lo sviluppo delle loro potenzialità comunicative, relazionali, cognitive e ludiche;
- offrire risposte e sostegno alle famiglie nella cura e nel processo educativo dei figli, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

1.4 – Destinatari del servizio

Il nido d'infanzia accoglie i bambini e le bambine in età compresa fra i tre mesi e i tre anni. È consentita la permanenza al nido d'infanzia oltre il terzo anno fino al termine dell'anno educativo. Eccezioni in relazione all'età dei frequentanti potranno essere valutate dall'Assistente Sociale del Comune anche a fronte di una richiesta scritta dei servizi competenti che documentino situazioni socio-familiari di difficoltà. L'età minima dei bambini non potrà in ogni caso essere inferiore ai tre mesi di età. In nessun caso potranno essere concordati inserimenti che comportino il superamento della capacità ricettiva della struttura.

1.5 – Capacità recettiva

La capacità recettiva è definita sulla base del provvedimento di autorizzazione al funzionamento/Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) e delle specifiche indicate nelle "Linee organizzative del servizio".

1.6 – Accordi tra i Comuni

Per la programmazione e la gestione a rete, finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati, possono essere stabiliti accordi tra il Comune Ente gestore del nido d'infanzia e gli altri Comuni della media e bassa Valle Seriana. Tali accordi sono determinati in sede di Assemblea dei Sindaci della media e bassa Valle Seriana e debbono prevedere criteri di compartecipazione progettuale, programmatica e finanziaria relativamente alle spese di gestione dei nidi d'infanzia da parte dei Comuni, oltre a quote di finanziamento sui fondi della legge 328/2000. È prevista la possibilità di gestione associata tramite convenzione tra i Comuni.

1.7 – Modalità e tempi di iscrizione

Tutte le domande d'iscrizione devono essere presentate presso il Comune, redatte su apposito modulo e sottoscritte dai genitori o dagli esercenti la potestà.

Le domande d'iscrizione devono essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Comune approva la graduatoria entro il 10 marzo di ogni anno.

Per garantire l'inserimento dei bambini nati dal 01/03 al 31/05 di ogni anno, il Comune riserva nr. 3 posti rientranti nella fattispecie "lattanti". Tali domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

L'aggiornamento della graduatoria sarà effettuato dal Comune entro il 10 giugno di ogni anno, in base alle domande pervenute.

Entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo, tutte le domande ancora in graduatoria devono essere riconfermate dagli interessati.

Gli inserimenti avvengono secondo tempi e modalità definiti dall'equipe tecnico-educativa del Nido, di norma, nei mesi di settembre e ottobre. Nel caso in cui durante l'anno si verificassero rinunce dal servizio, gli inserimenti dei bambini subentranti avverrà anche in altri periodo dell'anno, in accordo con la Coordinatrice e il personale educativo del nido.

Gli eventuali posti che si rendessero liberi durante l'anno verranno coperti preferibilmente da bambini di età corrispondente a quella dei bambini dimessi assegnando il posto per scorrimento della graduatoria.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'inserimento del minore comporta la decadenza dall'ammissione: in caso sussistano gravi motivi familiari e/o di salute del bambino debitamente documentati è possibile posticipare l'inserimento per un massimo di trenta giorni, fermo restando che l'imputazione della retta di frequenza decorre dalla data di inserimento originariamente prevista. In difetto, il posto verrà destinato ad altro utente e la domanda d'inserimento verrà eliminata d'ufficio dalla lista d'attesa. Resta inteso che la retta di frequenza sarà dovuta per tutti i trenta giorni, calcolata secondo le tariffe in vigore.

I criteri per la formulazione della graduatoria sono indicati al successivo punto 1.8.

Ogni Comune Ente gestore provvederà a comunicare alle famiglie l'ammissione al nido d'infanzia sulla base delle graduatorie approvate. I genitori, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ente gestore, dovranno inviare risposta scritta di accettazione o rinuncia.

La mancanza della risposta entro il termine citato è considerata tacita rinuncia.

Qualora prevista, la cauzione ammonta ad € 100. Ogni Ente gestore stabilisce le modalità di gestione della cauzione.

1.8 – Criteri per la formulazione delle graduatorie

L'accoglimento dei bambini al nido d'infanzia avviene sulla base e nell'ordine delle seguenti graduatorie:

- residenti nel Comune Ente gestore del nido d'infanzia
- residenti nei Comuni convenzionati con l'Ente gestore
- residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana che partecipano alla rete dei nidi d'infanzia
- residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana che non partecipano alla rete dei nidi d'infanzia
- residenti in altri Comuni al di fuori dell'Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana

Nel caso in cui insorgesse la necessità di inserimento di bambini, residenti nel Comune, in condizione di forte disagio sociale ed educativo, debitamente certificato dall'Assistente sociale comunale, gli stessi, in caso di capienza dei posti disponibili, avranno precedenza nell'inserimento al nido rispetto agli altri in graduatoria. In caso di mancata capienza, l'inserimento verrà effettuato appena possibile durante l'anno educativo in corso o nell'anno successivo.

Allo stesso modo i Comuni appartenenti alla rete segnalano analoghe situazioni da considerare prioritarie per l'inserimento di loro residenti. Tutte queste situazioni devono essere certificate dall'Assistente Sociale del Comune di residenza del bambino, anche acquisendo documentazione dai servizi che hanno in carico il bambino stesso. La decisione in merito all'inserimento spetta al Responsabile di Settore/Area, sentito il personale educativo e la psicopedagoga del nido d'infanzia. Ad ogni domanda, per ognuna delle categorie sotto citate, verrà attribuito il seguente punteggio:

PRIORITA' PUNTI

1	Bambino/a in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, ovvero beneficiarie dell'Indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni con L.508/1988	punti 5
2	Per ogni genitore lavoratore: • oltre 30 ore settimanali lavorative: • da 21 a 30 ore settimanali lavorative: • fino a 20 ore settimanali lavorative:	punti 2 punti 1,5 punti 1
3	Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna a causa di decesso, non riconoscimento, stato di detenzione:	punti 4
4	Nucleo familiare monoparentale per assenza della figura paterna o materna a causa di divorzio, separazione legale, non convivenza con accordo sull'affidamento dei figli emesso dal Tribunale ordinario di competenza:	punti 3
5	Presenza, nel nucleo familiare del bambino/a, di una persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, ovvero beneficiarie dell'Indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni con L.508/1988	punti 3
6	Già in lista d'attesa (punteggio attribuibile una sola volta sulla graduatoria dell'anno successivo):	punti 1
7	Presenza nel nucleo familiare del bambino/a di altri minori di età inferiore ai tre anni nell'anno di riferimento della domanda: per ogni minore	punti 1
8	Presenza di uno o più bambini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, già frequentanti la struttura e la cui frequenza si protragga per l'anno educativo cui si riferisce la domanda d'iscrizione:	punti 1

I requisiti elencati devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere alla data di comunicazione di ammissione al nido da parte del Comune.

A parità di punteggio viene data la precedenza al bambino nato prima.
In caso di ulteriore parità l'ordine è dettato dalla data di presentazione della domanda.

1.9 – Modalità di ritiro e dimissioni

L'eventuale domanda di ritiro va presentata per iscritto all'Ufficio competente almeno 30 gg. consecutivi prima della data effettiva di cessazione della frequenza stessa (farà fede la data di protocollo). In caso di mancato preavviso nei termini sopra stabiliti è dovuta l'intera retta per i successivi trenta giorni dalla data di cessazione della frequenza, calcolata secondo quanto stabilito dal Comune in sede di determinazione delle rette. Nessuna penale è dovuta nel caso in cui la rinuncia alla frequenza del bambino avvenga a seguito dell'inserimento alla scuola dell'infanzia. La comunicazione scritta di rinuncia alla frequenza del bambino è comunque necessaria. Il Responsabile del Settore decide le dimissioni dei bambini la cui frequenza sia ingiustificatamente irregolare, cioè non dovuta a malattia o a gravi motivi personali documentati, dopo aver interpellato a questo scopo la famiglia e il personale educativo del nido.

In ogni caso i ritiri dei bambini che avvengono nei mesi di giugno e di luglio, comportano il pagamento dell'intera retta fino a tutto luglio.

In caso il ritiro dei bambini avvenga nel corso o al termine dell'inserimento, sarà dovuta la retta relativa ai soli giorni di frequenza.

La Giunta Comunale, con proprio atto, si riserva la facoltà di deliberare eventuali deroghe a quanto previsto nei commi precedenti, per situazioni eccezionali e sentito il Responsabile del Settore/Area.

1.10 – Funzionamento

Il nido d'infanzia funziona tutti i giorni lavorativi escluso il sabato.

L'orario di apertura minimo del nido è dalle ore 7.30 alle ore 16.30.

È consentita la frequenza part-time con diverse articolazioni d'orario nel rispetto delle esigenze del bambino e dell'organizzazione del servizio. Per motivate e documentate esigenze dei genitori la frequenza si potrà protrarre sino alle ore 17:30. Il costo di tale servizio aggiuntivo sarà interamente a carico delle famiglie, non potendo rientrare in misure di contribuzione o sostegno pubblico.

Gli orari di apertura ordinaria, nonché quelli del part-time e del prolungamento sono definiti nelle "Linee organizzative del servizio".

Il nido sarà chiuso nei seguenti periodi:

- tutte le festività civili e religiose;
- durante l'intero mese di agosto ;
- una settimana prima dell'avvio dell'anno educativo per consentire al personale del nido l'elaborazione della progettazione pedagogica ed organizzativa del servizio;
- in concomitanza con il periodo natalizio per una durata massima di chiusura effettiva di due settimane e per il periodo pasquale di una settimana;
- il giorno della festa del Santo Patrono.

Il Sindaco, nel rispetto della normativa vigente, potrà disporre altre chiusure del servizio per comprovate necessità. Il calendario relativo ai periodi di chiusura, sentito il parere del Comitato e quello del personale del nido d'infanzia, sarà approvato dal Sindaco ed esposto presso il nido d'infanzia entro la fine del mese di agosto.

In caso di chiusure del Nido avvenute senza preavviso e per cause esclusivamente imputabili al Comune gestore, la Giunta Comunale potrà, con proprio atto, deliberare l'eventuale scontistica da applicare alla tariffa mensile.

1.11 – Determinazione rette (compartecipazione al costo del servizio)

I Comuni, gestori dei nidi, concordano e propongono annualmente all'Assemblea dei Sindaci i criteri omogenei di determinazione delle rette di frequenza e delle eventuali maggiorazioni o riduzione in relazione a: part time, frequenza di fratelli, inserimento. Gli stessi Comuni concordano e individuano altresì il costo medio annuo del bambino.

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, così come di seguito illustrato

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))^2)$$

Parametri di riferimento:

Unità di misura: Costo mensile frequenza a tempo pieno

ISEE di riferimento: ISEE minori

La retta mensile è onnicomprensiva e fissa per ogni mese di frequenza, ad eccezione del mese di primo inserimento per il quale la retta verrà riparametrata in base alla data di inizio frequenza.

Le soglie Isee e gli importi delle rette, nonché le relative riduzioni e maggiorazioni in base alla tipologia di frequenza prevista (part-time, tempo pieno, prolungamento) o alla frequenza di più minori dello stesso nucleo, sono definite annualmente con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale, con proprio atto, si riserva la facoltà di deliberare eventuali deroghe a quanto previsto nei commi precedenti, per situazioni eccezionali e sentito il Responsabile del Settore/Area.

La validità dell'ISEE minori presentato ad inizio anno educativo, ha validità fino al termine dello stesso anno educativo (per prestazioni da erogarsi dal 01/09), o comunque non oltre il 30/08 di ciascun anno.

1.12 – Organi di partecipazione

Il nido si avvale dei seguenti organi di partecipazione:

- il Comitato;
- l'Assemblea delle Famiglie.

Il Comitato collabora con il Comune nell'elaborazione delle linee di indirizzo del servizio; favorisce inoltre, la costruzione di connessioni tra il nido.

Il Comune e il territorio, coinvolgendo eventualmente anche altre agenzie al fine di creare una rete tra i nidi d'infanzia dell'Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana. La composizione del Comitato è stabilita dal Comune secondo la legge vigente sugli enti locali e secondo la legge regionale riguardante la gestione degli asili nidi, assicurando comunque la rappresentanza dei genitori e la rappresentanza del personale del nido.

Ogni Comitato disciplina proprie modalità di convocazione e di funzionamento. Il Comitato disciplina, inoltre, le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea delle Famiglie. L'Assemblea delle Famiglie è composta dai genitori dei bambini utenti del nido d'infanzia. La partecipazione delle famiglie deve essere orientata a garantire pratiche quotidiane di relazione e di comunicazione tra i genitori e le educatrici, in un'ottica di scambio e di dialogo. In questo senso si realizza una gestione sociale del servizio volta a:

- condividere il delicato compito educativo di crescita dei bambini;
- mettere in comune pensieri e proposte che agevolino la continuità tra la quotidianità del nido e della vita familiare;
- affrontare ed approfondire le tematiche relative alla crescita dei bambini promuovendo iniziative culturali.

Sono funzioni dell'Assemblea delle Famiglie:

- garantire la partecipazione delle famiglie alla vita del nido d'infanzia, secondo quanto previsto nel terzo comma della premessa del presente Regolamento;
- esprimere pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento del servizio e su possibili prospettive d'intervento.

Il Coordinatore e il Responsabile del Servizio/Area/Settore possono partecipare all'Assemblea delle Famiglie, su invito.

1.13 – Personale

Il personale, educativo e ausiliario, del nido è assegnato al servizio nel rispetto della normativa e dei contratti in materia di profili professionali, di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto dell'orario di apertura e dell'articolazione dei turni, in particolare con riferimento alle deliberazioni della Giunta regionale n. 20588 dell'11/02/2005, n. 20943 del 16.02.2005, n. 2929 del 09/03/2020 e n. XII/1138 del 16/10/2023.

13 a) Personale ausiliario. Gli ausiliari addetti ai servizi garantiscono l'assolvimento delle funzioni di pulizia generale degli ambienti e di aiuto in cucina e partecipano, così come il personale di cucina, ad alcuni momenti di lavoro di gruppo e di formazione con gli educatori.

13 b) Personale educativo. Il personale educativo:

- elabora, realizza, aggiorna e verifica il progetto educativo del servizio, insieme al coordinatore e con la supervisione dello psicopedagogo, attraverso il lavoro di gruppo. L'elaborazione del progetto educativo dovrà contenere le linee educative di riferimento e gli obiettivi del nido d'infanzia;
- garantisce un raccordo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita del nido organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro: colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, incontri di discussione, feste, nido aperto, ecc. che si svolgeranno con regolarità nel corso dell'anno;
- documenta i percorsi educativi realizzati. Il personale educativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, utilizza una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza.

13 c) Coordinatore. Il nido d'infanzia rappresenta un servizio educativo complesso che necessita di un coordinamento preciso e stabile per gli aspetti educativi ed organizzativi.

Le funzioni di coordinamento devono essere finalizzate a garantire un buon funzionamento organizzativo e pedagogico e, nello specifico, devono presidiare i seguenti ambiti operativi:

- la tenuta pedagogica e organizzativa del nido;
- la gestione del gruppo di lavoro, la supervisione dei turni e del monte ore di progettazione, la distribuzione dei compiti del personale assegnato al nido d'infanzia;
- l'elaborazione del progetto annuale e gli strumenti di verifica dell'operatività in sinergia con le educatrici e con lo psicopedagogo, con attenzione alle valenze pedagogiche nell'organizzazione giornaliera del nido;
- la collaborazione con il servizio psicopedagogico rispetto all'individuazione dei bisogni formativi del personale del nido;
- il regolare svolgimento del servizio; in particolare, in caso di imprevisti, il coordinatore deve affrontare e risolvere i problemi, informando il Responsabile del Servizio in caso di adozione di eventuali provvedimenti di competenza superiore;
- la relazione con le famiglie per quanto riguarda gli aspetti organizzativi generali del servizio e i rapporti con esse, anche al fine di garantire la trasparenza operativa. Il coordinatore deve assicurare una corretta e tempestiva informazione, anche preventiva, sul funzionamento e sulle attività del nido, inoltre deve assicurare una disponibilità a raccogliere le richieste delle famiglie;
- le proposte al Responsabile del Servizio relativamente alla gestione ordinaria degli aspetti organizzativi quali le sostituzioni, i recuperi, i permessi, le ferie del personale;
- la partecipazione alla stesura della previsione di bilancio e alla gestione delle risorse assegnate.

- i rapporti con il servizio sociale del territorio e con l'unità operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera finalizzati a concordare le modalità di inserimento dei bambini che presentano problematiche psico-fisiche e/o sociali;
 - il raccordo tra il servizio e l'Amministrazione, tra il nido d'infanzia e gli altri servizi educativi presenti nell'Ambito Territoriale della media e bassa Valle Seriana.
- 13 d) Ulteriori professionalità. All'interno del nido d'infanzia possono essere previste altre figure con competenze in ambito artistico e/o scientifico. L'attività di tali figure si svolgerà in maniera complementare alle attività del nido d'infanzia.

1.14 – Formazione

Caratteristica fondamentale del nido in quanto servizio educativo è la qualificazione del personale che vi opera. A tale scopo è previsto un piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

L'aggiornamento culturale e professionale del personale si pone i seguenti obiettivi fondamentali:

- l'acquisizione e il costante miglioramento degli elementi culturali indispensabili per rispettare i ritmi e la storia dei bambini, al fine di rendere l'attività educativa adeguata alle caratteristiche socio-culturali della comunità in cui il nido è inserito;
- la realizzazione di un effettivo inserimento di tutto il personale nel quadro generale delle attività;
- la preparazione alla gestione in rete del nido con particolare riferimento al ruolo e ai compiti che deve svolgere il personale.

1.15 – Servizio psicopedagogico

Ogni Ente Gestore, al fine di integrare la funzione educativa svolta nel nido, si avvale delle prestazioni professionali fornite da esperti psicopedagogisti.

Lo psicopedagogo:

- contribuisce all'elaborazione delle linee guida educative e del piano programmatico generale e di riferimento in sinergia con il coordinatore e il personale educativo e con il Responsabile del Servizio;
- supporta il coordinatore e il personale nella stesura del progetto educativo, nelle necessarie verifiche e nella relativa documentazione, anche al fine di elaborare progetti tesi ad agevolare la continuità tra nido e scuola dell'infanzia;
- assicura la consulenza psicopedagogica al personale del nido d'infanzia con la definizione comune e la verifica delle metodologie di intervento; a tal fine, opera all'interno del nido con momenti di osservazione dei bambini ed incontri con i genitori;
- concorre, in collaborazione con la Provincia, all'individuazione dei fabbisogni formativi del personale e segue la realizzazione e la verifica delle attività formative.

1.16 – Raccordo sovracomunale

Fermo restando che la gestione interna è riservata all'Ente gestore, l'Assemblea dei Sindaci mantiene funzione di progettazione della rete a livello organizzativo. Il raccordo a livello sovracomunale dei nidi ha come obiettivi:

- il costante dialogo tra la componente tecnica dei nidi d'infanzia. A questo proposito verranno programmati periodici incontri tra gli psicopedagogisti e le coordinatrici di tutti i nidi d'infanzia;
- il costante monitoraggio da parte dei responsabili dei nidi d'infanzia che, unitariamente, elaboreranno strategie organizzative volte anche a raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi;

- l'elaborazione da parte dei responsabili, della componente tecnica ed operativa, in raccordo anche con gli Enti preposti, del progetto annuale di formazione, degli strumenti di verifica del lavoro e della qualità del servizio;
- la possibilità per il personale educativo dipendente di accrescere reciprocamente le proprie competenze tramite esperienze presso altri nidi, anche in relazione alle necessità dei servizi e nel rispetto di criteri pedagogico educativi.

1.17 – Vigilanza igienico sanitaria

La vigilanza igienico sanitaria al nido d'infanzia è competenza dell'A.T.S. che vi provvede secondo la normativa vigente.

2. SPAZIO GIOCO

2.1 – Descrizione del servizio

Lo spazio gioco è un servizio diurno rivolto a bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni. La frequenza allo spazio gioco è subordinata alla presenza di un adulto che si trattiene presso il servizio per tutto il tempo della presenza del bambino.

2.2 – Finalità

Lo spazio gioco è un'occasione di incontro tra genitori/adulti in un contesto con opportunità educative e dove si garantisce ai bambini uno spazio adeguato all'esplorazione e alla socializzazione, ricco di stimoli non facilmente realizzabili nell'ambiente domestico, creato con cura per dare attenzione alla crescita di ciascuno.

2.3 – Destinatari

Destinatari del servizio sono famiglie con bambini da tre mesi a tre anni.

2.4 – Tipologia delle prestazioni

Lo spazio gioco garantisce le funzioni educative con personale qualificato e formato ai sensi della DGR 7437/2008.

La programmazione delle attività è svolta annualmente da parte del gestore del servizio, con possibilità di rimodulazione nel corso dell'anno educativo.

2.5 – Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C = QMIN + ((QMAX - QMIN) * ((IU - II) / (IF - II))^2)$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	COSTO UTENTE	ISEE
Costo per ogni giornata di frequenza	QMIN: € 2,50	Minimo € 3.000,00
	QMAX: € 7,00	Massimo € 28.000,00
ISEE di riferimento: ISEE minori		
€ 2,50 + (€ 4,50 * ((ISEE Utente - 3.000,00) / 25.000,00)²)		

La validità dell'ISEE presentato ad inizio anno educativo, ha validità fino al termine dello stesso anno educativo (per prestazioni da erogarsi dal 01/09), o comunque non oltre il 30/08 di ciascun anno.

La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di giornate di frequenza per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

CAPO III - INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALE A CARATTERE DIURNO E SEMIRESIDENZIALE

1. INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE IN CENTRO DIURNO DISABILI, CENTRO SOCIO EDUCATIVO ED INSERIMENTO DIURNO IN COMUNITÀ

1.1 – Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta in CDD, CSE e diurno in comunità si intende un intervento economico per la copertura parziale della retta di frequenza di strutture diurne a carattere sociosanitario (CDD) e sociale (CSE) erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

Il Comune/Ambito eroga, di norma direttamente alla struttura frequentata a seguito di fatturazione, il contributo detratta la compartecipazione richiesta all'utente di cui al presente regolamento.

Il servizio CDD è conforme alla D.G.R. 23 luglio 2004, n. 7/18334 "Definizione delle nuove unità di offerta Centro diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento".

Il servizio CSE è conforme alla D.G.R. 13 giugno 2008, n° 7437: "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento".

1.2 – Finalità

Il CDD – CSE e diurno in comunità si propongono:

- Sostegno diurno ai genitori con un figlio adulto con disabilità;
- Sostegno educativo della persona con disabilità nel processo di crescita, di strutturazione dell'identità adulta finalizzato a promuovere i requisiti necessari per una buona convivenza e integrazione familiare e comunitaria;
- Sostegno educativo per progettare l'emancipazione della persona con disabilità dalla famiglia;
- Sostegno abilitativo e riabilitativo per l'acquisizione, il recupero ed il mantenimento funzionale delle capacità e delle autonomie della persona con disabilità;
- Sostegno psico-sociale al nucleo familiare per supportare i processi di cambiamento conseguenti la nascita e la permanenza in famiglia di un figlio con disabilità intellettiva.
- Sostegno comunitario e psico-sociale agli ambienti di vita della comunità per favorire processi di presa in carico inclusivi.

1.3 – Destinatari

I CDD e CSE accolgono persone con disabilità medie e gravi dipendenti da qualsiasi causa, di età compresa tra 18 e 65 anni con possibilità di inserimento di minori previa autorizzazione dell'Unità di Neuropsichiatria competente per territorio.

È fatto obbligo per tutte le persone con disabilità frequentanti i servizi che si avvalgono dei benefici in argomento, la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore.

1.4 – Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))^2)$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	COSTO UTENTE	ISEE
Costo mensile per 12 mesi annui	QMIN: € 211,50	Minimo € 0,00
	QMAX: € 400,00	Massimo € 25.000,00
ISEE di riferimento: ISEE sociosanitario		
€ 211,50+(€188,50*(ISEE Utente/25.000,00)²)		

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di mesi di frequenza per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

Fatta salva la compartecipazione nella misura non inferiore alla quota minima per la frequenza full time, il nucleo familiare dove è presente un solo genitore ha diritto ad una riduzione del 50% della differenza tra quota massima e quota minima.

Per la frequenza part-time del CDD, la compartecipazione è riproporzionata al 65%.

Per la frequenza part-time del CSE, la compartecipazione è proporzionata al numero di ore, in rapporto al full time, con un incremento del 15% del valore così ottenuto.

2. CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE PER INSERIMENTI TEMPORANEI IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

2.1 – Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta in RSA in regime temporaneo, si intende un intervento economico per la copertura parziale della retta di frequenza a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

2.2 – Finalità

Concorrere all'assistenza quando temporaneamente gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire una adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano non autosufficiente, alla sua famiglia o al suo contesto solidale.

Garantire alle famiglie sollievo dall'onere assistenziale per un periodo non superiore a 30 gg.

Offrire prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative.

2.3 – Destinatari

La RSA con postazioni gestite a termine, si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani e disabili che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano temporaneamente la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.

2.4 – Definizione della quota di rimborso all'utenza

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C=(QMAX-QMIN)*(1-((IU/IF))^2))$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	RIMORSO UTENTE	ISEE
Rimborso per giornata di frequenza fino ad un massimo di 30 gg annui	QMIN: € 0,00	Massimo € 20.000,00
	QMAX: € 10,00	Minimo € 0,00
ISEE di riferimento: ISEE sociosanitario/ordinario		
$€10,00*(1-(ISEE\ Utente/20.000,00)^2)$		

La quota di rimborso del costo del servizio viene determinata moltiplicando le giornate di presenza per la tariffa rimborsabile personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

3. CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

3.1 – Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta in RSA si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

3.2 – Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane disabili o non autosufficienti o che non possono essere assistite a domicilio grazie ad un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

3.3 – Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale e la sistemazione presso una RSA a titolo definitivo.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali è la nomina, per la persona per la quale si chiede l'integrazione, di un amministratore di sostegno/curatore/tutore.

3.4 – Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune

È prevista una compartecipazione al costo del servizio solamente nel momento in cui tutte le risorse patrimoniali (con riferimento solo al patrimonio mobiliare) siano esaurite, con l'unica eccezione di una franchigia di € 5.000,00 che può essere conservata per le future spese funebri. Per la valutazione del patrimonio si considereranno le voci al successivo punto 3.

Il contributo per l'integrazione non potrà eccedere i limiti determinati nel seguente modo:

$$C = (Q_{MAX} - Q_{MIN}) * (1 - ((IU/IF))^2)$$

Parametri di riferimento: sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza

UNITA' DI MISURA	RIMBORSO	ISEE
Rimborso massimo per mese di frequenza (in caso di frazione di mese il rimborso sarà riparametrato)	QMIN: € 0,00	Massimo € 20.000,00

	QMAX: € 1.128,00	Minimo € 0,00
ISEE di riferimento: ISEE sociosanitario residenziale		
€1.128,00*(1-(ISEE Utente/20.000,00)²)		

Fermo restando il limite massimo di contribuzione da parte del Comune, l'effettiva contribuzione sarà calcolata nel seguente modo.

$$\textbf{Rimborso Comune} = \textbf{retta mensile} - ((\textbf{pensione/i mensile} \times 13/12) - \textbf{€ 50,00}) - \textbf{assegno accompagnamento}$$

È facoltà dell'amministrazione comunale decidere se rimborsare direttamente l'utente oppure la struttura che lo accoglie.

Gli oneri sostenuti dal Comune o dall'Ambito Territoriale sono da considerarsi quale credito verso la persona assistita e pertanto, in caso di decesso di questa, costituiranno a tutti gli effetti una passività per l'eventuale eredità. Il Comune attesterà annualmente l'ammontare delle compartecipazioni corrisposte ai fini della rendicontazione al giudice tutelare da parte dell'amministratore di sostegno.

Annualmente l'utente e/o i familiari che beneficiano del rimborso delle spese sanitarie in sede di dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare copia del prospetto di sintesi della dichiarazione, ovvero presentare dichiarazione sostitutiva relativamente all'importo percepito. Tale somma sarà detratta dalla quota di competenza del Comune per il mese di dicembre.

Entro il 31 marzo di ogni anno va presentata la nuova attestazione ISEE, i cui effetti decorrono dal 01 febbraio dell'anno di presentazione.

4. CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE IN COMUNITÀ SOCIO SANITARIA – RESIDENZA SANITARIA DISABILI- ALLOGGI PROTETTI

4.1 – Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta in CSS, RSD ed alloggi protetti si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza/ospitalità di strutture residenziali a carattere sociosanitario e sociale (relativamente agli alloggi protetti) erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

4.2 – Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo.

4.3 – Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone con disabilità dai 18 ai 65 anni, prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone con disabilità dai 18 ai 65 anni in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente.

La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti, ma deve essere concordata in equipe con il Servizio sociale comunale e con il servizio disabilità di Servizi Sociosanitari Val Seriana al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo e il più efficace utilizzo delle finanze pubbliche.

Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile all'accordo, il parametro "*retta struttura*" di cui alla formula al paragrafo 4.4 sarà valorizzato in misura pari alla retta media per RSD in provincia di Bergamo.

È fatto obbligo per tutte le persone con disabilità frequentanti i servizi che si avvalgono dei benefici in argomento, la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore.

Qualora i servizi di riferimento lo ritenessero utile, è possibile attivare inserimenti presso una struttura residenziale oggetto della presente scheda anche per periodi con un termine prestabilito (sollevio).

4.4 – Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune/Ambito per CSS

È prevista una contribuzione a compartecipazione del costo del servizio a carico delle finanze comunali e del fondo di ambito, tramite Servizi Sociosanitari Val Seriana, solamente nel momento in cui tutte le risorse patrimoniali dell'utente (con riferimento solo al patrimonio mobiliare articolato con le componenti previste dal dpcm 159 del 05.12.2013 art 5 comma 4 lettere a-h: Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) siano esaurite, con l'unica eccezione di una franchigia di € 25.000,00 che può essere conservata per le future spese.

Il contributo per l'integrazione non potrà eccedere i limiti determinati nel seguente modo

$$C=(QMAX-QMIN)*(1-((IU/IF))^2)$$

Parametri di riferimento: sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza.

UNITA' DI MISURA	RIMBORSO	ISEE
Rimborso massimo per mese di frequenza (in caso di frazione di mese il rimborso sarà riparametrato)	QMIN: € 0,00	Massimo € 40.000,00
	QMAX: € 3.700,00	Minimo € 0,00
ISEE di riferimento: ISEE sociosanitario residenziale		
€3.700,00*(1-(ISEE Utente/40.000,00)²)		

Verificato il limite massimo di contribuzione da parte del Comune, l'effettiva contribuzione sarà calcolata nel seguente modo.

$$\text{Quota Comune/Ambito} = \text{retta struttura} - (\text{reddito mensile} * \text{+indennità di accompagnamento} + \text{pensione inabilità/invalidità}) + € 80,00^{**}$$

$$\text{Retta utente} = \text{retta struttura} - \text{quota Comune/Ambito}$$

* per reddito mensile si intende la somma di tutte le componenti previste dal dpcm 159 del 05.12.2013 art 4 c 2 lettere a-g (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)): a) reddito complessivo ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.

Vengono considerati i redditi netti mensili (i redditi da locazione sono valorizzati al 50%), come autodichiarati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dall'amministratore di sostegno, o dall'interessato o da persona di riferimento nelle more della nomina dell'amministratore di sostegno, che ne assume le responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti. L'amministrazione può procedere a controlli a campione.

** 80,00 Euro è l'importo mensile che viene lasciato nelle disponibilità della persona per le piccole spese.

In caso di necessità maggiori da parte dell'interessato, emergenti motivatamente in équipe di predisposizione/aggiornamento del progetto individuale e attestate in specifica relazione del servizio sociale comunale, la somma di 80,00 Euro potrà essere aumentata.

Rimane nelle disponibilità dell'utente il rimborso previsto in sede di dichiarazione dei redditi.

Gli oneri sostenuti dal Comune o dall'Ambito Territoriale sono da considerarsi quale credito verso la persona assistita e pertanto, in caso di decesso di questa, costituiranno a tutti gli effetti una passività per l'eventuale eredità. Il Comune/Ambito (Servizi Sociosanitari Val Seriana) attesterà annualmente l'ammontare delle compartecipazioni corrisposte ai fini della rendicontazione al giudice tutelare da parte dell'amministratore di sostegno.

Qualora i costi della struttura siano su base giornaliera, il calcolo sarà riproporzionato in tutte le sue parti.

4.5 – Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune/Ambito per alloggi protetti

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento.

Il contributo per l'integrazione non potrà eccedere i limiti determinati nel seguente modo:

$$C = (Q_{MAX} - Q_{MIN}) * (1 - ((IU/IF))^2)$$

Parametri di riferimento: sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza.

UNITA' DI MISURA	RIMBORSO	ISEE
Rimborso massimo per mese di frequenza (in caso di frazione di mese il rimborso sarà riparametrato)	QMIN: € 0,00	Massimo € 40.000,00
	QMAX: € 2.500,00	Minimo € 0,00
ISEE di riferimento: ISEE ordinario o sociosanitario ¹		
€2.500,00*(1-(ISEE Utente/40.000,00)²)		

Verificato il limite massimo di contribuzione da parte del Comune, l'effettiva contribuzione sarà calcolata nel seguente modo.

$$\text{Quota Comune/Ambito} = \text{retta struttura} - (\text{reddito mensile} * + \text{indennità di accompagnamento} + \text{pensione inabilità/invalidità}) + € 80,00^{**}$$

$$\text{Retta utente} = \text{retta struttura} - \text{quota Comune/Ambito}$$

¹ trattandosi di un'unità d'offerta sociale non è previsto l'ISEE residenziale e potrebbe accadere che la persona abbia un'invalidità inferiore a 2/3. Limite oltre il quale è possibile ottenere l'ISEE sociosanitario.

* per reddito mensile si intende la somma di tutte le componenti previste dal dpcm 159 del 05.12.2013 art 4 c 2 lettere a-g (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)): a) reddito complessivo ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.

Vengono considerati i redditi netti mensili (i redditi da locazione sono valorizzati al 50%), come autodichiarati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dall'amministratore di sostegno, o dall'interessato o da persona di riferimento nelle more della nomina dell'amministratore di sostegno, che ne assume le responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti. 'Amministrazione può procedere a controlli a campione.

** 80,00 Euro è l'importo mensile che viene lasciato nelle disponibilità della persona per le piccole spese. In caso di necessità maggiori da parte dell'interessato, emergenti motivatamente in équipe di predisposizione/aggiornamento del progetto individuale e attestate in specifica relazione del servizio sociale comunale, la somma di 80,00 Euro potrà essere aumentata.

Rimane nelle disponibilità dell'utente il rimborso previsto in sede di dichiarazione dei redditi.

Gli oneri sostenuti dal Comune o dall'Ambito Territoriale, tramite Servizi Sociosanitari Val Seriana, sono da considerarsi quale credito verso la persona assistita e pertanto, in caso di decesso di questa, costituiranno a tutti gli effetti una passività per l'eventuale eredità. Il Comune/Ambito (Servizi Sociosanitari Val Seriana) attesterà annualmente l'ammontare delle compartecipazioni corrisposte ai fini della rendicontazione al giudice tutelare da parte dell'amministratore di sostegno.

Qualora i costi della struttura siano su base giornaliera, il calcolo sarà riproporzionato in tutte le sue parti.

4.6 – Definizione della quota di contribuzione da parte del Comune/Ambito per RSD

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento.

Il contributo per l'integrazione non potrà eccedere i limiti determinati nel seguente modo

$$C=(QMAX-QMIN)*(1-((IU/IF))^2)$$

Parametri di riferimento: sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza

UNITA' DI MISURA	RIMBORSO	ISEE
Rimborso massimo per mese di frequenza (in caso di frazione di mese il rimborso sarà riparametrato)	QMIN: € 0,00	Massimo € 40.000,00
	QMAX: € 1.800,00	Minimo € 0,00

ISEE di riferimento: ISEE sociosanitario residenziale

$$\mathbf{€1.800,00 * (1 - (ISEE\ Utente / 40.000,00)^2)}$$

Quota Comune/Ambito= retta struttura – (reddito mensile* +indennità di accompagnamento + pensione inabilità/invalidità)+ € 80,00**

Retta utente= retta struttura-quota Comune/Ambito

** per reddito mensile si intende la somma di tutte le componenti previste dal dpcm 159 del 05.12.2013 art 4 c 2 lettere a-g (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)): a) reddito complessivo ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta; c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.*

Vengono considerati i redditi netti mensili (i redditi da locazione sono valorizzati al 50%), come autodichiarati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dall'amministratore di sostegno, o dall'interessato o da persona di riferimento nelle more della nomina dell'amministratore di sostegno, che ne assume le responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti. 'Amministrazione può procedere a controlli a campione.

*** 80,00 Euro è l'importo mensile che viene lasciato nelle disponibilità della persona per le piccole spese.*

In caso di necessità maggiori da parte dell'interessato, emergenti motivatamente in équipe di predisposizione/aggiornamento del progetto individuale e attestate in specifica relazione del servizio sociale comunale, la somma di 80,00 Euro potrà essere aumentata.

Rimane nelle disponibilità dell'utente il rimborso previsto in sede di dichiarazione dei redditi.

Gli oneri sostenuti dal Comune o dall'Ambito Territoriale sono da considerarsi quale credito verso la persona assistita e pertanto, in caso di decesso di questa, costituiranno a tutti gli effetti una passività per l'eventuale eredità. Il Comune/Ambito (Servizi Sociosanitari Val Seriana) attesterà annualmente l'ammontare delle compartecipazioni corrisposte ai fini della rendicontazione al giudice tutelare da parte dell'amministratore di sostegno.

Qualora i costi della struttura siano su base giornaliera, il calcolo sarà riproporzionato in tutte le sue parti.

5. CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE IN CENTRO DIURNO INTEGRATO

5.1 Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta in CDI si intende un intervento economico per la copertura parziale della retta di frequenza di strutture diurne a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE.

Il servizio CDI è conforme alla D.G.R. 13 giugno 2008, n° 7438: "determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.r. 3/2008".

5.2 Finalità

Concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire una adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano non autosufficiente, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;

Garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale;

Offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative;

Offrire in regime diurno una nuova opportunità di animazione nonché di creazione e mantenimento dei rapporti sociali.

5.3 Destinatari

Il Centro diurno integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.

5.4 - Tipologia delle prestazioni

Servizi alla persona: supporto e protezione nelle attività della vita quotidiana, nella assunzione dei cibi e delle bevande, nella cura della persona (scelta e cura dell'abbigliamento, cura della barba e dei capelli, igiene orale, delle mani e dell'intera persona);

Servizi sanitari e riabilitativi: inquadramento geriatrico e valutazione periodica, con conseguenti ed eventuali trattamenti farmacologici, medicazioni, interventi riabilitativi, occupazionali o di mantenimento delle abilità (mediante trattamenti individuali e di gruppo), controlli dei parametri biologici;

Servizi di animazione e di socializzazione: interventi di gruppo o individuali (quali spettacoli, giochi, attività manuali e pratiche, letture etc.) per contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all'isolamento sociale e culturale, nonché per sviluppare una concezione positiva della propria vita;

Servizi di sostegno al contesto familiare o solidale: interventi di informazione ed educazione per favorire l'utilizzo al domicilio di tutti i presidi, gli ausili e le procedure che adattino l'ambiente domestico al grado di non autosufficienza raggiunto e supportino l'autonomia residua della persona anziana e le risorse assistenziali del nucleo familiare o solidale a cui essa appartiene.

5.5 – Definizione della quota di rimborso all'utenza

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C=(QMAX-QMIN)*(1-((IU/IF))^2)$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	RIMBORSO	ISEE
Rimborso per giornata di frequenza	QMIN: € 0,00	Massimo € 20.000,00
	QMAX : € 5,00	Minimo € 0,00
Isee di riferimento : isee sociosanitario		
$€5,00*(1-(ISEE\ Utente/20.000)^2)$		

La quota di rimborso del costo del servizio viene determinata moltiplicando le giornate di presenza per la tariffa rimborsabile personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

CAPO IV - INTERVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI A CARATTERE RESIDENZIALE

1. MINIALLOGGI PROTETTI PER PERSONE ANZIANE

1.1 – Descrizione e finalità dell'intervento

Il Comune è proprietario di otto minialloggi protetti per persone anziane siti nell'ex foresteria di Villa Paglia, via Paleocapa n. 26.

Gli alloggi sono costituiti da bilocali destinati:

- a singoli
- a persone già conviventi appartenenti allo stesso stato di famiglia anagrafico
- a coppie conviventi ai sensi della legge 76/2016 regolarmente iscritte al registro comunale delle convivenze
- a coppie coniugate

che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia hanno bisogno di un ambiente controllato e sicuro.

L'obiettivo primario è di creare una soluzione abitativa studiata per contribuire al miglioramento della qualità della vita della persona anziana presso il proprio domicilio.

Gli alloggi sono assegnati ad uso abitativo, affinché i beneficiari vi stabiliscano la propria residenza.

Il Comune sviluppa una progettualità socio-sanitaria con l'ausilio di assistenti sociali, personale educativo in accordo e collaborazione con altri enti e istituzioni con finalità socio-sanitarie, con lo scopo di perseguire e riconoscere agli assegnatari il diritto all'autonomia e un luogo in cui vivere in compagnia, offrendo un sistema di servizi integrato con il territorio in un ambiente più idoneo rispetto al domicilio, con la presenza di comfort e in assenza di barriere architettoniche.

In ragione di suddetta progettualità gli assegnatari sono tenuti ad accogliere i servizi offerti e ad autorizzare gli operatori incaricati ed il Comune medesimo a conservare copia delle chiavi dell'alloggio assegnato. Queste verranno utilizzate solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi (ad es. per accedere alle unità abitative di assegnatari allettati per effettuare visite infermieristiche) o quale *estrema ratio* in caso di fondato dubbio in relazione all'incolumità degli assegnatari.

L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata dai medici di medicina generale degli assegnatari e dai presidi sanitari territoriali.

1.2 – Destinatari

Gli alloggi sono destinati a nuclei familiari composti da un massimo di due persone.

Per l'ammissione è necessario possedere i seguenti requisiti:

1. risiedere in Alzano Lombardo al momento della presentazione della domanda e successivamente al momento dell'assegnazione;
2. essere dichiarato dal proprio medico curante autosufficiente o parzialmente autosufficiente al momento della presentazione della domanda e conservare tale condizione fino al momento dell'assegnazione;
3. compiere i 65 (sessantacinque) anni di età entro l'anno di presentazione della domanda;

4. assenza di dipendenze o patologie psichiatriche certificate in contrasto con la progettualità in atto;

In caso un nucleo familiare sia composto da più persone, i requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

1.3. – Modalità di accesso

L'assegnazione è effettuata con apposito bando, da emanarsi indicativamente con cadenza annuale.

La domanda di assegnazione deve essere presentata con modalità e termini stabiliti dal bando.

La graduatoria definitiva per l'assegnazione è stilata da apposita Commissione costituita da personale dipendente dell'Area II Socioculturale presieduta dal Responsabile di Area competente e da questi nominata e sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio on line del sito istituzionale per 15 giorni consecutivi.

Durante tale periodo la stessa potrà essere impugnata mediante apposito ricorso scritto che sarà valutato dalla Commissione nei 15 giorni successivi: la graduatoria, eventualmente modificata, verrà nuovamente pubblicata con le medesime modalità.

La graduatoria resterà in vigore fino all'espletamento del successivo bando e conseguente approvazione di una nuova graduatoria.

Eventuali domande inevase dovranno essere ripresentate: in caso contrario verranno cancellate d'ufficio all'atto dell'approvazione della nuova graduatoria.

Resta salva la facoltà in capo al Comune di procedere - su proposta dell'Assistente Sociale -ad assegnazioni d'emergenza adottate in deroga alla graduatoria vigente, a tutela di soggetti fragili.

1.4 – Criteri per la formulazione della graduatoria

I punteggi per la formulazione della graduatoria verranno così assegnati:

Nessuna abitazione di proprietà	punti 2
Abitazione non adeguata alle esigenze della persona, previa presentazione di idonea documentazione medica e/o tecnica in tal senso	punti 2
Anziano parzialmente autosufficiente che abbia attivato servizi a sostegno della domiciliarità già attivati alla data di apertura del bando (1 punto per ogni servizio attivo: ad es. SAD, pasti a domicilio, ecc.)	Massimo punti 3
Richiesta da parte di due persone, entrambe parzialmente autosufficienti, nel nucleo familiare	punti 2
Residente ad Alzano L.do fino a 5 anni alla data di apertura del bando	punti 1
Residente ad Alzano L.do da 5 anni e 1 giorno a 10 anni alla data di apertura del bando	punti 2
Residente ad Alzano L.do da oltre i 10 anni e un 1 giorno alla data di apertura del bando	punti 3
Anziano/i senza rete parentale fino al secondo grado	punti 2
Presenza nel nucleo di anziano con età superiore a 85 anni	Punti 3
Presenza nel nucleo di anziano con età compresa tra 75 e 84 anni	Punti 2
Presenza nel nucleo di anziano con età sotto i 75 anni	Punti 1

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente singolo più anziano; in subordine, se il nucleo familiare è composto da due persone, verrà considerata l'età della persona più anziana.

1.5 – Assegnazione

I richiedenti in graduatoria sono convocati dal Comune, non appena un alloggio si rende

disponibile per l'assegnazione, secondo l'ordine della medesima.

Il Comune procede a:

- far visionare l'appartamento agli interessati;
- verificare la permanenza dei requisiti di assegnazione (in particolare il certificato medico attestante le condizioni di cui ai requisiti n. 02 e n. 04 dovrà essere ripresentato *ex novo* nel caso siano trascorsi più di n. 06 mesi dal rilascio);
- definire il canone di locazione mensile e le spese condominiali di cui più oltre.

In caso di rifiuto il richiedente viene escluso dalla graduatoria.

In caso di accettazione il Responsabile di Area competente determina l'assegnazione con apposito atto.

L'assegnatario dovrà sottoscrivere apposito contratto di locazione, comportante l'accettazione esplicita del progetto socio-sanitario, e occupare l'alloggio entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza dall'assegnazione.

1.6 – Funzionamento

Ciascun minialloggio consiste in un appartamento indipendente composto da tre locali principali (soggiorno con piccolo angolo cottura, bagno e camera), dotato a cura dell'Amministrazione Comunale del gruppo cucina (lavello, piano cottura, cappa aspirante, frigorifero se non diversamente specificato nel contratto). Ogni ulteriore arredo è a completo carico dell'assegnatario e rimane di proprietà del medesimo.

L'assegnatario dovrà provvedere in autonomia:

- ad aprire la posizione relativa alla tassa sui rifiuti;
- ad attivare la fornitura dell'energia elettrica e di eventuali altre utenze (telefono, tv, ecc.);
- alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e degli arredi, incluso il gruppo cucina.

Sono inoltre a carico dell'assegnatario e inserite nel prospetto di ripartizione delle "spese condominiali":

- le utenze relative al singolo alloggio (acqua, riscaldamento);
- le spese relative alle parti comuni ad uso esclusivo dei condomini (es.: energia elettrica, acqua, riscaldamento, ascensore, caldaia, manutenzione ordinaria in generale, ecc.).

Le spese condominiali vengono ripartite secondo le disposizioni di legge e dei patti contrattuali.

La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti (dei singoli alloggi e delle parti comuni) compete al Comune.

L'assegnatario è tenuto a mantenere l'alloggio nelle condizioni igienico-sanitarie e manutentive, in cui è stato consegnato fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

L'assegnatario deve mantenere un comportamento adeguato alla vita comunitaria, secondo le modalità e consuetudini consolidate e sulla base delle comuni regole della convivenza civile, nella stretta osservanza delle norme in materia di ordine pubblico e delle norme sanitarie.

È fatto divieto esplicito di:

- introdurre materiale infiammabile e usare fornelli a combustibile;
- danneggiare mobili e attrezzature dell'Amministrazione Comunale;
- apportare modifiche strutturali e murarie all'alloggio senza autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.

Eventuali spese derivanti dalla violazione di quanto sopra indicato saranno addebitate all'assegnatario, comprese quelle derivanti dai danni dovuti al cattivo uso di quanto in dotazione sia relativo alloggio sia relativo alla struttura.

Ulteriori norme di gestione degli alloggi e delle parti comuni potranno essere definite tramite apposite Linee Guida approvate dalla Giunta Comunale.

È data possibilità al Comune o a suoi incaricati di verificare il corretto uso dell'appartamento e degli arredi, lo stato di conservazione, la pulizia e il rispetto delle regole condominiali e di civile convivenza.

1.7 – Deposito cauzionale

L'assegnatario è tenuto a versare, con tempi e modalità stabilite dal Comune all'atto di sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale di nr. 3 mensilità del canone, che sarà utilizzato per la copertura di eventuali spese che si rendessero necessari in conseguenza dell'incuria da parte dello stesso nella gestione dell'alloggio e/o degli spazi comuni.

In caso di utilizzo totale o parziale il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato e viene restituito all'assegnatario o agli eredi solo dopo la definitiva riconsegna dell'alloggio al Comune, previo sopralluogo per la verifica dello stato manutentivo.

1.8 – Risoluzione e recesso contrattuale

Il contratto si intende automaticamente risolto a seguito del decesso dell'assegnatario: il canone e le spese condominiali sono imputate fino alla data dell'evento se gli eredi riconsegnano i locali al Comune entro e non oltre 15 gg. In caso contrario tutte le spese restano in carico ai medesimi fino alla data di riconsegna effettiva.

L'alloggio non potrà essere assegnato ad eventuali eredi, se non già conviventi ed aventi i requisiti di accesso.

Sono motivo di risoluzione del contratto:

- la cessione del contratto a terzi;
- la locazione o la concessione in comodato d'uso a terzi del minialloggio;
- la concessione di ospitalità a terzi, seppure per brevi periodi (fatti salvi i casi di assistenza continuativa a favore degli assegnatari, valutati dal competente Servizio Sociale ed espressamente autorizzati);
- l'ampliamento del nucleo familiare se non preventivamente autorizzato dal Comune;
- il mancato utilizzo dell'alloggio per periodi superiori a n. 3 mensilità annue anche non consecutive, se non preventivamente autorizzato dal Comune a fronte di richiesta scritta, debitamente motivata e documentata;
- gravi violazioni delle norme comportamentali;
- una condizione di morosità a seguito del mancato pagamento di n. 01 mensilità del canone o di n. 01 rata delle spese condominiali. Il sollecito di pagamento deve riportare il preavviso di risoluzione contrattuale in caso di mancato pagamento nel nuovo termine indicato. La predetta causa di risoluzione potrà essere derogata solo per casi segnalati dall'Assistente Sociale, previa autorizzazione espressa con deliberazione della Giunta comunale;
- il mancato reintegro del deposito cauzionale;
- il venir meno dei requisiti di accesso/permanenza;
- il rifiuto di aderire alla progettualità socio-sanitaria della struttura.

L'eventuale risoluzione contrattuale viene disposta con determinazione del Responsabile di Area.

L'assegnatario può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno 90 giorni, fatto salvo il verificarsi di gravi condizioni che ne pregiudichino lo stato di salute e la permanenza nell'alloggio (come, ad esempio, l'ingresso in RSA), per i quali sarà consentito un preavviso scritto di soli 30 giorni.

Qualsiasi sia la casistica che determini la cessazione del contratto, l'assegnatario deve riconsegnare l'alloggio libero da cose e persone, debitamente imbiancato, entro e non oltre il giorno di rilascio previsto.

In caso contrario il Comune è autorizzato ad asportare, alienare e/o distruggere quanto rimasto nell'alloggio, fermo restando l'imputazione delle relative spese a carico dell'assegnatario o degli eventuali eredi.

Le spese condominiali e il canone mensile si intendono a carico dell'assegnatario fino alla data in cui l'alloggio sarà effettivamente riconsegnato al Comune.

1.9 – Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio (canone di locazione mensile) secondo la formula di seguito indicata e in base alle tariffe annualmente approvate dal Comune.

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))^2)$$

Il canone viene calcolato annualmente sulla base:

- dell'ISEE (ordinario o corrente) trasmesso dall'assegnatario;
- delle quote di partecipazione al costo del servizio stabilite annualmente dalla Giunta comunale.

Al canone di locazione va aggiunta la quota relativa alle spese condominiali ripartita secondo le disposizioni di legge e dei patti contrattuali.

2. ALLOGGIO DI EMERGENZA PER DONNE CON MINORI

2.1 – Descrizione dell'intervento

Il Comune è proprietario di un alloggio, sito nel complesso di servizi abitativi pubblici di via Marconi n.32, ristrutturato ai sensi della D.G.R. n. 4531 del 10/12/2015 al fine di incrementare la disponibilità di unità abitative temporanee volte a favorire l'inclusione sociale di soggetti fragili con particolare attenzione ai coniugi separati o divorziati in condizione di disagio socio-economico con figli e alle famiglie mono genitoriali con figli minori.

In particolare la struttura è destinata – prioritariamente – all'accoglienza temporanea di donne con minori, anche in eventuale regime di coabitazione.

L'alloggio, costituito da un trilocale arredato, si colloca in modo intermedio nella gamma di soluzioni esistenti tipicamente polarizzate tra il proprio domicilio / il libero mercato (privo di presidi) e le risposte ad alta protezione.

Le assegnatarie usufruiranno di un sistema integrato di servizi: il servizio sociale comunale, di concerto con il servizio tutela minori nel caso la situazione sia in carico, definisce quali tipologie di intervento sia necessario mettere in atto.

L'intensità varia a seconda delle situazioni e può basarsi su:

- servizi tesi alla crescita genitoriale tradizionali (ADM) o innovativi (ad es. Progetto "Pippi");
- servizi di accompagnamento nella cura della casa;
- servizi di vicinato (ad es. custodi sociali);
- politiche attive per il lavoro;
- altri servizi integrati.

I progetti potranno avvalersi della collaborazione con il Terzo Settore e in particolare con le associazioni territoriali di volontariato.

2.2 – Finalità

L'alloggio è assegnato ad uso abitativo temporaneo a favore di soggetti che debbano intraprendere o consolidare un percorso di definitiva autonomia personale e/o di raggiunta e consapevole capacità genitoriale.

Si tratta di una soluzione abitativa, studiata per sostenere necessità transitorie ed emergenziali.

Le persone sono inserite all'interno di un percorso di accompagnamento individuale e di reinserimento sociale, che si basa su competenze esistenti.

L'obiettivo è di costruire e mettere in atto un progetto individuale condiviso tra assegnataria e servizio sociale comunale, basato sulle risorse individuali e su quelle territoriali, che accompagni alla riconquista di una completa autonomia.

2.3 – Destinatari

L'alloggio è destinato ad ospitare uno o più nuclei familiari, composti da donne con figli minori a carico e/o donne sole, prive di reddito o con un reddito insufficiente a garantirsi autonomamente una sistemazione abitativa.

Per l'ammissione è necessario possedere i seguenti requisiti:

1. essere in carico ai servizi sociali comunali;

2. risiedere in Alzano Lombardo da almeno 3 (tre) anni al momento della proposta di assegnazione da parte dei servizi sociali comunali. Il periodo temporale richiesto è ritenuto un requisito essenziale, in quanto la conoscenza del territorio e il livello di integrazione costituiscono dei presupposti imprescindibili per l'attuazione di un progetto di autonomia di breve/medio periodo.
3. trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - donne separate o divorziate in condizione di disagio socio-economico con figli;
 - famiglie mono genitoriali composte da donne con figli minori;
 - in necessità di sottrarsi a situazioni di disagio o di pericolo tali da richiedere l'allontanamento dal domicilio abituale per l'incolumità propria e dei propri figli;
 - donne con figli minori prive di supporti parentali;
 - donne con figli minori in condizioni di particolare fragilità sociale.

Fermo restando i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, in caso di disponibilità di posti, possono essere considerate le proposte di accesso anche di donne sole, prive di supporti parentali e/o in condizioni di particolare fragilità sociale.

È possibile attuare la coabitazione di più nuclei familiari nei casi in cui sia compatibile con le condizioni di abitabilità dell'alloggio e con i progetti individuali concordati con il servizio sociale comunale.

2.4. – Modalità di accesso

L'accesso all'alloggio non è diretto e deve essere proposto dai servizi sociali comunali titolari della presa in carico, a seguito:

- della verifica dei requisiti di cui al precedente articolo (in particolare per la valutazione delle condizioni di disagio economico dovrà essere presentata idonea certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa vigente);
- della predisposizione di un progetto individuale, mirato al recupero o alla costruzione dell'autonomia personale.

Il progetto individuale, concordato e accettato dall'assegnataria, deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dalla stessa e dal servizio, i modi ed i tempi di verifica.

L'offerta dell'alloggio è parte integrante e risorsa per la definizione del progetto d'intervento.

I servizi sociali comunali possono proporre e autorizzare l'accesso all'alloggio solo ed esclusivamente a condizione che le eventuali assegnatarie (e/o gli altri componenti del nucleo) portatrici di problematiche o patologie che potenzialmente possano compromettere la possibilità di convivenza/coabitazione con altre persone, o che siano dipendenti da sostanze stupefacenti o da alcool e/o che abbiano problemi comportamentali patologici attivi, siano in carico al servizio specialistico di riferimento per tutta la durata del collocamento e senza soluzione di continuità e si dimostrino collaborative per l'attuazione del piano di trattamento.

2.5 – Priorità d'accesso

Ferma restando la necessità della sottoscrizione di un progetto individuale, come precisato al precedente art. 11.4, la priorità d'accesso è definita da apposita relazione del servizio sociale comunale in considerazione dei seguenti criteri:

- livello di emergenza dell'intervento (priorità alle situazioni di maggiore gravità);
- grado di integrazione con il territorio atto a supportare un percorso di autonomia di breve/medio periodo (priorità alle situazioni che presentino elementi di integrazione);
- età dei minori presenti (priorità ai nuclei con bambini di minore età);

- tipologia della rete familiare (priorità ai nuclei privi di rete parentale);
- situazione economica (priorità ai nuclei con ISEE ordinario minore).

2.6 – Assegnazione e rilascio

L'assegnazione temporanea è regolata da un apposito contratto con durata correlata al progetto individuale concordato e accettato dalla beneficiaria, per un periodo variabile da 3 (tre) a 18 (diciotto) mesi consecutivi, rinnovabili per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

L'assegnazione viene disposta con determinazione del Responsabile di Area, a seguito dell'approvazione del progetto individuale, di cui al precedente art. 11.4, da parte della Giunta Comunale.

Possono essere effettuate assegnazioni in coabitazione e/o assegnazioni parziali, che escludano le assegnatarie dall'utilizzo di parte dei locali presenti, in rapporto alla numerosità dei nuclei familiari.

Le assegnatarie devono occupare l'alloggio entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto di assegnazione temporanea.

Il rifiuto alla sottoscrizione del contratto comporta l'annullamento del provvedimento di assegnazione, nonché del progetto individuale.

Nel contratto è espressamente richiamata, quale causa di risoluzione di diritto, il mancato rispetto degli impegni assunti dalle assegnatarie nel progetto individuale.

Al momento della consegna dell'alloggio, le assegnatarie dovranno sottoscrivere il verbale di consegna, relativo allo stato dell'immobile, all'identificazione e allo stato degli arredi, previa verifica con l'incaricato del Comune.

Tutte le attrezzature, le apparecchiature, gli arredi e le suppellettili, che costituiscono la dotazione dell'alloggio assegnato sono affidati in custodia alle assegnatarie per tutto il periodo di permanenza.

Alla fine del periodo di permanenza, il Comune tramite proprio incaricato procederà in contraddittorio con le assegnatarie alla constatazione dello stato dei locali e degli arredi dell'alloggio.

Le assegnatarie verranno ritenute responsabili di tutte le modifiche non registrate sul verbale di consegna, degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti cagionati, non conseguenti ad un normale deperimento d'uso.

Le assegnatarie devono obbligatoriamente lasciare l'alloggio sgombro da ogni effetto personale, materiale rispetto a cui il Comune non assume alcun obbligo di custodia e conservazione.

Il contratto non potrà essere ceduto, né l'immobile potrà essere locato, sub locato o concesso in comodato d'uso a terzi.

2.7 – Funzionamento

L'alloggio consiste in un appartamento indipendente composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e due camere da letto, dotato a cura dell'Amministrazione Comunale del gruppo cucina (lavello, piano cottura, cappa aspirante, frigorifero) e di tutti gli arredi essenziali.

Sono a carico delle assegnatarie le spese di gestione dell'alloggio, le spese di manutenzione ordinaria dello stesso e le utenze (luce, acqua, gas), che dovranno essere regolarmente rimborsate al Comune, se non intestate direttamente alle stesse.

Le assegnatarie, per tutta la durata della permanenza nell'alloggio, devono mantenere un comportamento corretto, improntato al reciproco rispetto, alla civile convivenza e al dovere di riconoscere ed accettare il principio della salvaguardia del bene comune, anche quando in

contrasto con le richieste individuali.

Nell'alloggio non è ammessa la presenza – anche saltuaria – di uomini adulti.

Ogni assegnataria è responsabile della custodia e della cura dei propri figli. In particolare, ogni assegnataria si impegna a favorire il gioco dei bambini nel rispetto delle esigenze della struttura condominiale in cui l'alloggio è inserito.

Per eventuali danni per cui non sia possibile attribuire diretta responsabilità, le spese di ripristino saranno suddivise tra tutte le assegnatarie presenti.

Con la sottoscrizione del contratto le assegnatarie si obbligano:

- ad abitare stabilmente l'alloggio assegnato, salvo assenza giustificata. Le assenze volontarie, non programmate nel progetto individuale, devono essere previamente concordate con i servizi sociali comunali, titolari della presa in carico;
- ad utilizzare l'alloggio e i beni mobili in esso presenti con ogni cura e diligenza e conformemente alla loro destinazione;
- a mantenere l'alloggio nelle condizioni in cui è stato assegnato, secondo regole di diligenza, igiene e pulizia;
- a non apportare modifiche strutturali e murarie all'alloggio;
- eseguire immediatamente nell'alloggio assegnato le opere o le riparazioni ordinarie che si rendessero necessarie per evitare danni agli altri appartamenti e/o alle parti comuni;
- comunicare immediatamente al Comune gli eventuali interventi di natura straordinaria che si rendessero necessari all'interno dell'alloggio o alle parti comuni;
- a non dare ospitalità, anche temporaneamente, ad altre persone;
- a non spostare la residenza presso l'indirizzo dell'appartamento concesso in uso in ragione della temporaneità dell'inserimento.

È fatto divieto:

- di sublocare o cedere, in tutto o in parte, l'alloggio ad altre persone;
- di introdurre nell'alloggio attrezzature o arredi senza preventiva autorizzazione del Comune, attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi presenti;
- di introdurre materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive o illegali.

Il Comune ha diritto ad effettuare sopralluoghi in tutti i locali, attraverso suoi incaricati, senza alcun obbligo di preavviso, per verificare lo stato di conservazione e/o manutenzione dell'immobile. In caso di immotivato diniego al momento della richiesta di accesso, gli incaricati potranno richiedere, ove ritenuto necessario, l'intervento della Polizia Municipale.

La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e degli arredi, incluso il gruppo cucina, spetta alle assegnatarie. La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti compete al Comune.

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia al Regolamento d'uso degli stabili di proprietà comunale, alle norme del codice civile e del codice penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili.

2.8 – Monitoraggio e verifica

Con cadenza periodica, almeno mensile, gli Uffici comunali competenti procedono alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per avere diritto all'assegnazione e del rispetto degli impegni e dei tempi stabiliti dal progetto individuale.

Almeno un mese prima della scadenza del contratto il servizio sociale comunale relaziona al Responsabile di Area in merito all'opportunità di procedere ad un eventuale rinnovo ai fini del completamento del percorso, da determinarsi sulla base degli esiti positivi del medesimo.

2.9 – Risoluzione del contratto

L'assegnazione è revocata anticipatamente nei casi in cui l'assegnataria:

- non dimori stabilmente nell'alloggio assegnatole;
- abbia ceduto in uso a qualsiasi titolo o sublocato l'alloggio;
- abbia adibito o compiuto nell'alloggio attività illecite e comunque ne abbia mutato la destinazione d'uso o compia atti in violazione di quanto stabilito dal presente regolamento e dal contratto;
- adotti comportamenti penalmente perseguibili;

Il Responsabile di Area, a fronte di verifica e approfondita relazione del Servizio Sociale comunale, provvede a diffidare con atto scritto l'interessata a recedere dal comportamento irregolare, assegnando un termine minimo sufficiente a sanare la situazione creatasi, nel caso in cui l'assegnataria:

- ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza che rechino grave disturbo o danno agli altri coabitanti, condomini o vicini;
- abbia contravvenuto a quanto stabilito dal presente regolamento, con specifico richiamo alle responsabilità di cura e custodia verso i propri figli e al divieto di ospitare – anche saltuariamente – uomini adulti.

Trascorso il suddetto termine, qualora a seguito di ulteriore verifica e relazione del Servizio Sociale comunale la situazione non risulti sanata, il Responsabile di Area determina con proprio atto la decadenza dal diritto di assegnazione e la conseguente risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva inoltre di compiere tutti gli atti ordinari, straordinari, amministrativi e giudiziali che si rendessero utili e necessari al rilascio dell'alloggio e al ripristino della civile convivenza, anche con l'ausilio delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale.

Qualsiasi sia la casistica che determini la cessazione del contratto, l'assegnataria si impegna a sgomberare e lasciare libero l'alloggio da arredo e masserizie varie entro e non oltre il giorno di rilascio comunicato o concordato.

In caso contrario il Comune è autorizzato ad asportare, alienare e/o distruggere quanto rimasto nell'alloggio, fermo restando l'imputazione delle relative spese a carico dell'assegnataria.

Le spese di gestione dell'alloggio, le spese di manutenzione ordinaria dello stesso, le utenze (luce, acqua, gas) e la retta mensile, di cui al successivo articolo, si intendono a carico dell'assegnataria fino alla data di rilascio effettiva.

L'assegnataria, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data del rilascio, da comunicare al Comune di Alzano Lombardo con lettera raccomandata.

In tal caso al Comune di Alzano Lombardo saranno dovuti le spese maturate sino al momento del rilascio effettivo.

2.10 – Compartecipazione al costo del servizio

Le assegnatarie sono tenute a corrispondere una compartecipazione al costo del servizio, definita in una retta mensile commisurata alla propria capacità reddituale ed al periodo di permanenza, e calcolata secondo le modalità specificate all'articolo 6 del presente regolamento, così come di seguito illustrato:

$$C = QMIN + ((QMAX - QMIN) * ((IU - II) / (IF - II))^2)$$

Parametri di riferimento:

UNITA' DI MISURA	Primo trimestre COSTO UTENTE	ISEE
------------------	---------------------------------	------

Retta mensile	QMIN: € 10,00	Minimo € 0,00
	QMAX: € 80,00	Massimo € 15.000,00
ISEE di riferimento: ISEE corrente		
$€ 10,00 + (€ 70,00 * (ISEE Utente / 15.000,00)^2)$		

UNITA' DI MISURA Retta mensile	Secondo trimestre	
	COSTO UTENTE	ISEE
	QMIN: € 20,00	Minimo € 0,00
	QMAX: € 100,00	Massimo € 15.000,00
ISEE di riferimento: ISEE corrente		
$€ 20,00 + (€ 80,00 * (ISEE Utente / 15.000,00)^2)$		

UNITA' DI MISURA Retta mensile	Terzo e quarto trimestre	
	COSTO UTENTE	ISEE
	QMIN: € 40,00	Minimo € 0,00
	QMAX: € 160,00	Massimo € 15.000,00
ISEE di riferimento: ISEE corrente		
$€ 40,00 + (€ 120,00 * (ISEE Utente / 15.000,00)^2)$		

UNITA' DI MISURA Retta mensile	Dal quinto trimestre	
	COSTO UTENTE	ISEE
	QMIN: € 70,00	Minimo € 0,00
	QMAX: € 240,00	Massimo € 15.000,00
ISEE di riferimento: ISEE ordinario		
$€ 70,00 + (€ 240,00 * (ISEE Utente / 15.000,00)^2)$		

La retta del servizio viene determinata moltiplicando il numero di mesi di permanenza per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata alle assegnatarie.

A tale retta va aggiunta la quota relativa alle spese di gestione dell'alloggio, spese di manutenzione ordinaria dello stesso ed utenze (luce, acqua, gas).

3. POSTI LETTO IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

3.1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di presa in carico delle situazioni di emergenza abitativa, contingibile ed urgente, comportanti l'accesso agli appartamenti di proprietà comunale di uno o più nuclei familiari, anche in eventuale regime di coabitazione, nonché la gestione e la determinazione delle eventuali compartecipazioni a carico delle famiglie.

Il Comune è proprietario dei seguenti alloggi che intende utilizzare quale soluzione temporanea per emergenze abitative contingibili e urgenti:

- appartamento sito in via Paleocapa 73 (Condominio Nesecentro);
- appartamento sito in via Fantoni 15 (ingresso vicolo Noli - Condominio Antico Forno);

Le pertinenze delle singole unità abitative non sono oggetto del presente Regolamento.

La gestione dei sopra citati alloggi, in via diretta da parte dell'Ente, è disciplinata dalle norme regolamentari di cui alla presente Scheda.

Ferme restando le finalità regolamentari e secondo indicazioni attuative deliberate dalla Giunta, per casi eccezionali, debitamente motivati, anche di interesse nazionale e/o sovracomunale, il Comune si riserva la possibilità di concedere l'utilizzo degli immobili in parola a soggetti terzi in possesso di adeguate qualifiche nella gestione di interventi di housing sociale e accoglienza abitativa, mediante stipula di idoneo Contratto o idonea Convenzione, ai sensi della vigente normativa.

3.2 – Definizione di emergenza abitativa

L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente, tale da mettere a rischio una singola persona o un nucleo familiare.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerati in condizione di emergenza abitativa i nuclei familiari che si vengano a trovare in una o più delle seguenti condizioni:

- a. provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione, solo per casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica;
- b. provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, solo per casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica;
- c. ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato e/o grave pericolo di incolumità personale.

In ogni caso, la valutazione tecnica della situazione di bisogno e la definizione della condizione di emergenza abitativa spettano al Servizio Sociale comunale (tramite l'assistente sociale), che analizza la fragilità del nucleo familiare e la necessità di intervento.

3.3 – Descrizione dell'intervento

Il Comune intende utilizzare i sopra citati appartamenti come unità abitative temporanee, volte a favorire l'inclusione sociale di nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico e di emergenza abitativa, di natura contingibile ed urgente.

Gli alloggi sono destinati all'accoglienza temporanea di uno o più nuclei familiari, anche in eventuale regime di coabitazione.

Le persone sono inserite all'interno di un percorso di accompagnamento individuale e di

reinserimento sociale.

Il Servizio Sociale comunale definisce e mette in atto un progetto di intervento, che tiene conto delle risorse individuali, familiari e di quelle territoriali, e che prevede la messa in atto di una serie di azioni che mirano a incentivare l'autodeterminazione e ad agevolare il recupero dello svantaggio con l'obiettivo principale della riconquista di una completa autonomia.

Le azioni del progetto di intervento possono prevedere:

- servizi tesi alla crescita e al sostegno delle competenze genitoriali;
- servizi di accompagnamento nella cura della casa;
- politiche attive per il lavoro;
- altri servizi integrati.

Ai fini dell'esecuzione del progetto il Servizio Sociale comunale potrà avvalersi anche della collaborazione del Terzo Settore e delle Agenzie del territorio.

3.4 – Finalità

Il servizio è istituito per dare una risposta immediata e concreta all'emergenza abitativa contingibile ed urgente dei nuclei familiari privi di alloggio e in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, compatibilmente con la disponibilità di posti letto negli alloggi adibiti a tale scopo.

3.5 – Destinatari

Gli alloggi sono destinati ad ospitare uno o più nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico e di emergenza abitativa di natura contingibile ed urgente.

Per l'ammissione è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti, accertati e valutati dall'assistente sociale di riferimento:

1. risiedere in Alzano Lombardo o avere come ultima residenza il comune di Alzano Lombardo;
2. essere regolarmente soggiornanti in Italia secondo la normativa di riferimento;
3. trovarsi in condizione di disagio socio-economico, accertato, ove possibile, anche tramite valutazione reddito ISEE;
4. trovarsi in condizione di emergenza abitativa di natura contingibile ed urgente;
5. non avere supporti parentali obbligati per legge oppure che siano irreperibili o non idonei ad assicurare l'assistenza necessaria;
6. non essere titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio che possa costituire una valida soluzione all'emergenza abitativa;

È possibile attuare la coabitazione di più nuclei familiari nei casi in cui sia compatibile con le condizioni di abitabilità dell'alloggio e con i progetti di intervento concordati con il Servizio Sociale comunale.

3.6. – Modalità di accesso

L'accesso agli alloggi non è diretto, cioè non avviene mediante istanza di parte, ma deve essere proposto dal Servizio Sociale comunale titolare della presa in carico, a seguito:

- della verifica dei requisiti di cui all'articolo 3.5;
- della predisposizione di un progetto, mirato al recupero o alla costruzione delle autonomie.

Il Servizio Sociale comunale definisce e mette in atto un progetto di intervento, come precisato al precedente art. 3.3. Tale progetto, concordato e accettato mediante sottoscrizione dagli Utenti interessati, deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dagli stessi e dal Servizio Sociale comunale, i modi ed i tempi di verifica.

Il Servizio Sociale comunale può proporre e autorizzare l'accesso all'alloggio anche solo di una parte del nucleo familiare (ai minori accompagnati da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale).

L'accesso all'alloggio da parte di componenti di nuclei familiari:

- portatori di problematiche o patologie che potenzialmente possano compromettere la possibilità di convivenza/coabitazione con altre persone;
- dipendenti da sostanze stupefacenti o da alcool;
- con problemi comportamentali patologici attivi;

può essere proposto ed autorizzato dal Servizio Sociale comunale esclusivamente nei casi in cui siano in carico al servizio specialistico di riferimento per tutta la durata del collocamento e senza soluzione di continuità e si dimostrino collaborativi per l'attuazione del piano di trattamento.

3.7 – Assegnazione e rilascio

L'assegnazione temporanea è regolata da un apposito contratto di servizio e, non trattandosi di locazione transitoria, non soggiace alle regole della locazione. La durata è correlata al progetto concordato e accettato dal beneficiario ed è passibile di proroga, anche plurima, fermo restando che la durata complessiva dell'assegnazione non può superare le 24 mensilità.

L'assegnazione viene disposta con determinazione del Responsabile di Area, a seguito dell'approvazione del progetto di intervento di cui al precedente art. 3.5, da parte della Giunta Comunale.

Il Servizio Sociale comunale può collocare nell'alloggio una o più famiglie in coabitazione e può limitarne l'utilizzo esclusivo ai soli spazi/locali strettamente necessari a soddisfare i bisogni del singolo nucleo, tenendo conto della sua composizione.

In occasione dell'ingresso nell'alloggio, gli assegnatari dovranno sottoscrivere il verbale di consegna, che riporta in particolare lo stato dell'immobile, identifica gli arredi presenti e le loro condizioni, previa verifica con l'incaricato del Comune.

Tutte le attrezzature, le apparecchiature, gli arredi e le suppellettili, che costituiscono la dotazione dell'alloggio assegnato, sono affidati in custodia agli assegnatari per tutto il periodo di permanenza.

Alla fine del periodo di permanenza, il Comune, tramite proprio incaricato, procederà in contraddittorio con gli assegnatari alla constatazione dello stato dei locali e degli arredi dell'alloggio.

Gli assegnatari verranno ritenuti responsabili di tutte le modifiche non registrate sul verbale di consegna, degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti cagionati, non conseguenti ad un normale deperimento d'uso.

Gli assegnatari devono obbligatoriamente lasciare l'alloggio sgombro da ogni effetto personale, rispetto al quale il Comune non si assume alcun obbligo di custodia e conservazione.

Il contratto di servizio non potrà essere ceduto, né l'immobile potrà essere locato, sub-locato o concesso in comodato d'uso a terzi.

In caso di rilascio spontaneo anticipato, gli assegnatari devono darne comunicazione al Servizio Sociale comunale con congruo anticipo.

3.8 – Funzionamento

Sono a carico degli assegnatari le consuete spese quotidiane derivanti dalla ordinaria occupazione dell'alloggio e le spese di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico degli assegnatari i costi delle utenze (luce, acqua, gas, TARI); tali costi verranno anticipati dal Comune e dovranno essere regolarmente rimborsati.

Gli assegnatari, per tutta la durata della permanenza nell'alloggio, devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme di civile convivenza, evitando comportamenti sconvenienti e incompatibili che rechino disturbo o danno agli altri assegnatari o al vicinato.

Nell'alloggio non è ammessa la presenza – anche saltuaria – di altre persone se non preventivamente autorizzata dal Servizio Sociale comunale.

Nell'alloggio non è ammessa la presenza – anche saltuaria – di animali domestici se non preventivamente autorizzata dal Servizio Sociale comunale.

Per eventuali danni per cui non sia possibile attribuire diretta responsabilità, le spese di ripristino saranno suddivise tra tutti gli assegnatari presenti.

Con la sottoscrizione del contratto gli assegnatari si obbligano:

- a prendere possesso dell'alloggio, ad abitarvi stabilmente, salvo assenza giustificata, e a provvedere al suo rilascio nei tempi dettati dal Servizio Sociale comunale. Le assenze volontarie, non programmate nel progetto, devono essere previamente concordate con il Servizio Sociale comunale, titolare della presa in carico;
- ad adempiere al versamento delle somme previste come compartecipazione alla spesa per l'utilizzo dell'alloggio concesso nei termini e con le modalità indicate dal Servizio sociale comunale tramite apposita comunicazione;
- ad adempiere al rimborso delle spese delle utenze domestiche;
- ad utilizzare l'alloggio e i beni mobili in esso presenti con ogni cura e diligenza e conformemente alla loro destinazione;
- a mantenere l'alloggio nelle condizioni in cui è stato assegnato, secondo regole di diligenza, igiene e pulizia;
- a non apportare modifiche strutturali e murarie all'alloggio;
- ad eseguire immediatamente nell'alloggio assegnato le opere o le riparazioni ordinarie che si rendessero necessarie per evitare danni agli altri appartamenti e/o alle parti comuni;
- a comunicare immediatamente al Comune gli eventuali interventi di natura straordinaria che si rendessero necessari all'interno dell'alloggio o alle parti comuni;
- a non dare ospitalità, anche temporaneamente, ad altre persone;
- a comunicare immediatamente dal Servizio Sociale comunale ogni cambiamento della situazione economica del nucleo familiare;
- a non spostare la residenza presso l'indirizzo dell'appartamento concesso in uso in ragione della temporaneità dell'inserimento.

Nel caso in cui l'assegnatario non assolva diligentemente e spontaneamente agli obblighi di manutenzione ordinaria, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà ad eseguire gli interventi con rivalsa sull'assegnatario degli oneri sostenuti.

È fatto divieto:

- sublocare o cedere, in tutto o in parte, l'alloggio ad altre persone;
- introdurre nell'alloggio attrezzature o arredi senza preventiva autorizzazione del Comune;
- attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi presenti;
- introdurre materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive o illegali.

Il Comune ha diritto ad effettuare sopralluoghi in tutti i locali, attraverso suoi incaricati, senza alcun obbligo di preavviso, per verificare lo stato di conservazione e/o manutenzione dell'immobile. In caso di immotivato diniego al momento della richiesta di accesso, gli incaricati

del Comune potranno richiedere, ove ritenuto necessario, l'intervento della Polizia Locale e/o della forza pubblica.

La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e degli arredi, incluso il gruppo cucina, spetta agli assegnatari. La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti compete al Comune.

3.9– Monitoraggio e verifica

Con cadenza periodica, il Servizio Sociale comunale procede alla verifica del rispetto degli impegni e dei tempi stabiliti dal progetto di inserimento e del mantenimento delle condizioni richieste per l'assegnazione temporanea.

Prima della scadenza del contratto di servizio, il Servizio Sociale comunale relaziona al Responsabile di Area competente in merito all'opportunità di procedere ad un eventuale rinnovo ai fini del completamento del percorso, da determinarsi sulla base degli esiti positivi del medesimo. Il rinnovo dell'assegnazione verrà disposto con provvedimento del Responsabile medesimo.

3.10– Annullamento e decadenza dall'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposta mediante provvedimento del Responsabile di Area competente, nei seguenti casi:

- assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
- assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione.

L'annullamento dell'assegnazione determina la risoluzione di diritto del contratto di servizio.

La decadenza dell'assegnazione può essere disposta, mediante provvedimento del Responsabile di Area, nei seguenti casi:

a. qualora il beneficiario:

- i. abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- ii. abbia concesso ospitalità, senza autorizzazione a persone terze;
- iii. non abiti stabilmente l'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- iv. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- v. abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
- vi. abbia successivamente rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
- vii. non abbia occupato l'alloggio nei termini assegnati;
- viii. presenti morosità o inadempienze per quanto disposto dal precedente art. 3.8;
- ix. abbia compiuto atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di servizio e non abbia ottemperato all'intimazione del Comune per la rimessa in pristino e/o cessazione del comportamento illecito nei termini assegnati;
- x. abbia rifiutato la sottoscrizione del contratto di servizio proposto dal Servizio Sociale comunale;
- xi non rispetti gli accordi assunti nel progetto di cui ai precedenti artt. 3.3 e 3.6.

In presenza di condizioni per l'annullamento dell'assegnazione o di decadenza, comunque accertate, il Responsabile dell'Area comunica, con lettera raccomandata o notifica, all'assegnatario le risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegnando al medesimo un termine massimo di giorni 10 (dieci) per la produzione di deduzioni scritte e di documenti.

Decorso il predetto termine, ove ricorrano i presupposti di legge, il Responsabile dell'Area entro i 30 (trenta) giorni successivi adotta il provvedimento di annullamento o di decadenza dell'assegnazione.

Il provvedimento, contenente un termine massimo per il rilascio dell'immobile non superiore di norma a 15 (quindici) giorni, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nei termini indicati nella comunicazione di annullamento o di decadenza, il Responsabile di Area procederà al recupero coattivo della disponibilità dell'alloggio.

L'assegnatario si impegna a lasciare libero l'alloggio di ogni effetto personale entro e non oltre il giorno di rilascio comunicato.

In difetto, il Comune è autorizzato ad asportare, alienare e/o distruggere quanto rimasto nell'alloggio, fermo restando l'imputazione delle relative spese a carico dell'assegnatario.

3.11- Compartecipazione al costo del servizio

Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere una compartecipazione al costo del servizio, calcolata secondo le modalità specificate all'articolo 6 del regolamento avente ad oggetto Regolamento in materia di servizi sociali del Comune di Alzano Lombardo, approvato con atto del Commissario Prefettizio n.57 del 26.04.2016 e ss.mm.ii., applicando la seguente formula:

$$C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))^2)$$

La retta del servizio viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale, moltiplicando il numero di componenti del nucleo familiare occupanti l'alloggio per la tariffa stabilita applicando la precitata formula e deve essere immediatamente comunicata agli utenti.

A tale retta va aggiunta la quota relativa alle spese delle utenze (luce, acqua, gas, TARI); tale quota verrà calcolata in base agli effettivi consumi e sarà ripartita equamente tra tutti i soggetti occupanti l'alloggio.

Gli assegnatari sono tenuti al pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio per tutto il periodo di permanenza.

In ogni caso, gli assegnatari sono tenuti al pagamento della intera quota di compartecipazione relativa al mese in cui si è verificata l'assegnazione e il rilascio dell'alloggio.

3.12 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scheda regolamentare si fa rinvio alle statuizioni del Regolamento avente ad oggetto "Regolamento in materia di servizi sociali del Comune di Alzano Lombardo", approvato con atto del Commissario Prefettizio n.57 del 26.04.2016 e ss.mm.ii.

CAPO V - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO.

1. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO.

1.1 Premessa

Le misure di sostegno al reddito, nell'attuale scenario socio-politico, vengono intese come tutti quegli interventi economici e non, erogati da enti pubblici e/o del privato sociale al fine di assicurare un sostegno economico alle persone e famiglie che non dispongono di una adeguata fonte di reddito.

Il cittadino richiedente, ha diritto di essere accolto, ascoltato e valutato rispetto ai propri bisogni da un professionista sociale oltre che alla definizione di un eventuale percorso personalizzato di sostegno.

Il presente capo mira a disciplinare le modalità di sostegno al reddito erogate dal Comune.

1.2 Finalità

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o al contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli, determinino condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

1.3 Descrizione dell'intervento.

Per intervento di sostegno economico si intende un intervento monetario e/o un esonero/riduzione dal pagamento di determinati servizi comunali (art.6 c. 4 del vigente regolamento in materia di servizi sociali), rivolto a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e/o a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà finalizzato a:

- fronteggiare le condizioni di disagio del richiedente e del relativo nucleo familiare e mirare all'autonomia.
- evitare situazioni di forte rischio di emarginazione in condizioni di particolare complessità legate a problematiche fisiche, psichiche o sociali.

1.4 Tipologia degli interventi.

Sono previsti interventi di sostegno al reddito che rispondono a due tipologie di bisogno:

- a Bisogno economico;
- b Bisogno socio-economico.

Il richiedente è tenuto ad esser in possesso dell'ISEE e a presentare ogni altra documentazione richiesta dal servizio sociale comunale per il completamento della procedura.

1.4.a- Bisogno economico.

Gli interventi di sostegno al reddito per un bisogno economico sono quelle misure atte a supportare persone singole o famiglie con capacità reddituale limitata.

La soglia ISEE per l'accesso ai benefici è pari a quella richiesta dal Decreto del ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007 e s.m.i per l'ammissione al regime di compensazione

per gas e energia elettrica.

I contributi economici vengono concessi tramite avviso pubblico sulla base di requisiti predeterminati dalla Giunta Comunale.

1.4.b- Bisogno socio-economico

Gli interventi di sostegno al reddito per un bisogno socio-economico sono quelle misure finalizzate all'inclusione sociale e/o al contrasto della povertà a favore di persone singole o famiglie che presentano:

- reddito insufficiente e problematiche sociali;
- multiproblematicità legata alla presenza di più condizioni di disagio tra cui quelle economiche, di non autosufficienza, di disagio o svantaggio certificato.

Modalità e criteri di accesso da parte del richiedente:

- presentazione della domanda da parte del richiedente al Servizio Sociale tramite apposito schema di modello;
- fornire tutte le informazioni utili a permettere una valutazione rispetto alla sua condizione di vita lavorativa, economica, relazionale e sociale;
- permettere il coinvolgimento della rete solidale e/o familiare necessaria per il raggiungimento di obiettivi condivisi;
- condivisione di un percorso di aiuto concordato con l'interessato, sotto forma di progetto scritto contenente gli impegni del servizio sociale comunale e dell'interessato e/o della sua famiglia;

Modalità e criteri di accesso da parte del Servizio Sociale:

- valutazione socio-economica dell'assistente sociale comunale con propri strumenti professionali;
- concessione del beneficio da parte della Giunta Comunale sulla base di relazione sintetica del servizio sociale.

Lo schema di modello per la presentazione della domanda e per la predisposizione del progetto vengono definiti in sede di coordinamento degli Assistenti sociali ed approvati dal Responsabile del servizio competente.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e competenze personali o familiari del richiedente e della sua responsabilizzazione laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile proporre allo stesso o a un suo familiare lo svolgimento di prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Costituiscono motivi di diniego o sospensione del contributo socio-economico:

- non raggiungimento di un accordo rispetto al percorso;
- non rispetto degli impegni presi nell'accordo scritto;
- assenza di problematiche sociali;
- miglioramento della situazione economica rispetto alla situazione valutata inizialmente;
- altre motivazioni.

1.5 Interventi di emergenza

Sono previsti interventi di sostegno al reddito per necessità non differibili legate a situazioni

straordinarie ed eccezionali per il quale il comune è tenuto a rispondere per obblighi di legge come previsti nei diritti costituzionalmente garantiti. La misura è attivata per fronteggiare l'emergenza nel breve periodo e permettere una valutazione sociale circa l'opportunità di far rientrare la situazione in una delle due misure di sostegno al reddito.

L'intervento di estrema urgenza, per il quale non vi siano i tempi per l'adozione di deliberazione di Giunta Comunale di concessione del beneficio ai fini di salvaguardia di persone fragili in condizioni di rischio di danno imminente, può essere attuato con atto gestionale da parte del funzionario competente, con successiva relazione per presa d'atto all'organo esecutivo.

Nello specifico, in caso di sfratti esecutivi il servizio sociale conforma il proprio operato alle Linee Guida approvate dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia il 10.04.2015.